



Comune di Padova

***REGOLAMENTO DEI SERVIZI
CIMITERIALI***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25/01/2011

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 30/11/2015

In vigore dal 14/12/2015

INDICE

CAPO I° - DECESSI - SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

- Art. 1 Accertamento dei decessi - Cause di morte – Dichiarazione di morte
- Art. 2 Decesso in abitazione
- Art. 3 Disposizioni per i funerali e la sepoltura
- Art. 4 Trasporti funebri
- Art. 5 Modalità di esecuzione del trasporto funebre
- Art. 6 Casse mortuarie
- Art. 7 Orario dei trasporti
- Art. 8 Prenotazione dei servizi funebri
- Art. 9 Ritardi
- Art. 10 Divieti
- Art. 11 Servizi a carico dell'Amministrazione comunale
- Art. 12 Trasporti funebri di competenza comunale
- Art. 13 Servizio di necroforato
- Art. 13bis Requisiti per l'esercizio dell'attività funebre e/o per lo svolgimento di attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre

CAPO II° - UTILIZZO DELLE STRUTTURE CIMITERIALI

- Art. 14 Cimiteri cittadini
- Art. 15 Sepoltura nei cimiteri cittadini
- Art. 16 Cimitero Maggiore
- Art. 17 - ABROGATO -
- Art. 18 Sepolture nel Cimitero Israelitico
- Art. 19 Ossario comune
- Art. 20 Cinerario comune
- Art. 21 Camera mortuaria
- Art. 22 Sistemi e durata delle sepolture
- Art. 23 Comunicazioni

CAPO III° - CONCESSIONI D'USO DI SEPOLTURE O AREE CIMITERIALI

- Art. 24 Modalità di concessione
- Art. 25 Diritti del concessionario
- Art. 26 Obblighi del concessionario
- Art. 27 Decadenza dalla concessione
- Art. 28 Scadenza della concessione
- Art. 29 Proroga della concessione
- Art. 30 Decesso del concessionario
- Art. 31 Rimborsi
- Art. 32 Opere funerarie
- Art. 33 Ossari e cinerari

CAPO IV° - SEPOLTURE FAMILIARI

- Art. 34 Ammissione in sepolture familiari
- Art. 35 Esercizio dei diritti inerenti le sepolture familiari
- Art. 36 Rinuncia al diritto di sepolcro
- Art. 37 Atti relativi al diritto di sepolcro
- Art. 38 Sepolture in concessione ad enti

CAPO V° - OPERAZIONI CIMITERIALI

- Art. 39 Tumulazioni
- Art. 40 Inumazioni
- Art. 41 Estumulazioni ordinarie
- Art. 42 Esumazioni ordinarie
- Art. 43 Estumulazioni straordinarie
- Art. 44 Esumazioni straordinarie
- Art. 45 Trattamento dei resti mortali
- Art. 46 Oggetti preziosi rinvenuti in occasione di operazioni cimiteriali

CAPO VI° - CREMAZIONI E DESTINAZIONE DELLE CENERI

- Art. 47 Cremazione di salme e di resti mortali
- Art. 48 Fasi del processo di cremazione e garanzie di identificazione delle ceneri
- Art. 49 Caratteristiche dei feretri destinati alla cremazione
- Art. 50 Urne cinerarie
- Art. 51 Consegna dell'urna cineraria
- Art. 52 Affidamento dell'urna per la conservazione in abitazione
- Art. 53 Dispersione delle ceneri
- Art. 54 Interramento dell'urna cineraria
- Art. 55 Area cimiteriale di spargimento delle ceneri
- Art. 56 Registro per la cremazione

CAPO VII° - LAVORI ED INTERVENTI SU MANUFATTI FUNERARI E SU SEPOLTURE

- Art. 57 Imprese private
- Art. 58 Lavori
- Art. 59 Responsabilità
- Art. 60 Manutenzione sepolture
- Art. 61 Facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di effettuare iscrizioni marmoree
- Art. 62 Ornamenti

CAPO VIII° - ACCESSO AI CIMITERI DA PARTE DEI VISITATORI

- Art. 63 Orario di ingresso e divieti
- Art. 64 Circolazione dei veicoli

CAPO IX° - NORME DI CARATTERE GENERALE

- Art. 65 Compiti della Direzione cimiteriale
- Art. 66 Doveri del personale cimiteriale
- Art. 67 Lampade votive
- Art. 68 Tariffe
- Art. 69 Furti e danneggiamenti
- Art. 70 Sanzioni

ALLEGATO "A" – PRESCRIZIONI DI CARATTERE TECNICO

ALLEGATO. "B" – SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

ALLEGATO "C" – DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI NEI CIMITERI CITTADINI

REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

CAPO I° - DECESSI - SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Art. 1 – Accertamento dei decessi - Cause di morte – Dichiarazione di morte

1. Per ciò che riguarda l'accertamento dei decessi e della loro causa, nonché le modalità per rendere la dichiarazione di morte, si applicano le norme contenute:
 - ◆ nel R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 - *“Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”*;
 - ◆ nel D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - *“Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;
 - ◆ nella Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 - *“Norme in materia funeraria”*;
 - ◆ nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 982 del 17 giugno 2014 – *“Definizione dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 - “Norme in materia funeraria” e revisione della D.G.R. n. 1807 dell'8 novembre 2011”*;
 - ◆ nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 - *“Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”*, per quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla legislazione regionale in materia funeraria;
 - ◆ nelle leggi e regolamenti statali o regionali che disciplinano specifici aspetti rilevanti in ambito mortuario e funerario;e nelle loro successive modifiche ed integrazioni.
2. Si osservano inoltre le prescrizioni impartite dall'Azienda ULSS, competente in materia di medicina necroscopica, ai sensi dell'art. 4 della sopra citata L.R. n. 18/2010.

Art. 2 – Decesso in abitazione

1. Nel caso in cui il decesso avvenga presso un'abitazione, coloro che vi risiedono possono richiedere di trasferire il cadavere presso la struttura obitoriale o altro luogo autorizzato, anche ubicato in un Comune diverso.
2. Il trasferimento, effettuata la constatazione di morte, deve essere eseguito da un'impresa funebre, incaricata dai richiedenti, ed effettuato in modo tale da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, assicurando la sorveglianza a tale scopo necessaria, durante tutto il tragitto.
3. Ogni fatto o situazione da cui possa derivare pregiudizio per l'igiene e sanità pubblica deve essere immediatamente segnalato all'azienda ULSS, che può disporre specifiche condizioni e limitazioni per l'esecuzione del trasferimento.

Art. 3 - Disposizioni per i funerali e la sepoltura

1. Nel disporre per i funerali e per la sepoltura ha prevalenza la volontà espressa in vita dal defunto risultante da atto scritto. In difetto, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine di prevalenza: coniuge, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado, con preferenza, a parità di grado, della linea retta su quella collaterale.

2. In caso di disaccordo tra più parenti nel medesimo grado prevale la volontà della maggioranza di essi. Qualora non si determini una maggioranza, la questione dovrà essere risolta dall'autorità giudiziaria.
3. Qualora il defunto non abbia familiari in vita o essi risultino irreperibili, le disposizioni in ordine ai funerali ed alla sepoltura potranno essere stabilite da colui o coloro che convivevano, ai sensi dell'art. 43 c.c., con il defunto al momento della morte.
4. Il coniuge passato a nuove nozze decade dalla facoltà di disporre per la sepoltura del coniuge deceduto.
5. La richiesta per i funerali e la sepoltura può essere presentata tramite l'impresa di onoranze funebri incaricata dai soggetti di cui ai commi precedenti.
6. Per la scelta della cremazione si osservano le specifiche disposizioni contenute nella legge 30 marzo 2001, n. 130, nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 e nel Capo sesto del presente regolamento.

Art. 4 - Trasporti funebri

1. Il trasporto è eseguito da imprese regolarmente costituite ed in possesso dei requisiti per l'esercizio della specifica attività. L'attività è svolta in regime di libero mercato, con la piena libertà di scelta da parte dei familiari in merito all'impresa cui affidare l'incarico.
2. La Direzione cimiteriale provvede, per i deceduti in Padova, al rilascio dell'autorizzazione al trasporto in caso di:
 - a. trasporto funebre internazionale o interregionale;
 - b. trasporto funebre non preceduto da autorizzazione alla inumazione, tumulazione o cremazione;
 - c. espressa richiesta del soggetto che esegue il trasporto funebre, anche per casi diversi da quelli indicati alle lettere precedenti.
3. In ogni caso, tutti i trasporti funebri con partenza dal Comune o con destinazione nel Comune, sono soggetti, a seconda dei casi, alla preventiva autorizzazione o comunicazione da richiedere o inoltrare al competente ufficio del Servizio cimiteriale, che cura la prenotazione dei servizi come previsto al successivo articolo 8.
4. Il trasporto funebre comprende il prelievo della salma dal luogo in cui si trova e il trasporto al cimitero o al crematorio, con eventuale celebrazione di riti funebri in Chiesa o in Sala del commiato. Qualora si debbano rendere particolari onoranze al defunto, l'autorizzazione per luoghi diversi da Chiese o Sale del commiato è rilasciata dalla Direzione cimiteriale, sentita l'azienda ULSS. Il trasporto ha termine con la deposizione del feretro, a cura del personale dell'impresa funebre incaricata, sull'apposito carrello trasportatore che viene utilizzato dagli operatori comunali per lo spostamento all'interno del cimitero di destinazione o dell'area crematoria.
5. Costituisce inoltre trasporto funebre la traslazione da un cimitero ad un altro, o ad altro luogo, di salme, resti mortali, ossa o urne cinerarie.
6. Al fine di contenere per quanto possibile gli oneri a carico delle famiglie per la realizzazione del trasporto e dei servizi funebri connessi, il Comune di Padova può stipulare con le imprese di onoranze funebri locali, apposite convenzioni che impegnino le imprese aderenti ad osservare livelli qualitativi e prezzi prestabiliti, concordati con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. L'amministrazione comunale può concordare con le imprese aderenti specifiche modalità di informazione agli utenti circa il contenuto della convenzione sottoscritta, al fine di garantire la necessaria trasparenza e uniformità di trattamento.

Art. 5 - Modalità di esecuzione del trasporto funebre

1. Ogni trasporto funebre di salma deve impiegare, di norma, almeno quattro operatori, vestiti in modo uniforme, sobrio e decoroso, che devono tenere un contegno adeguato alla particolarità del servizio.
2. I cortei a passo lento non sono consentiti nel centro cittadino. Possono aver luogo eccezionalmente in periferia, solo per brevi tratti e in modo da non recare ostacolo alla circolazione.
3. All'arrivo al cimitero di destinazione o al crematorio, gli operatori dell'impresa funebre cui è stato commissionato il trasporto consegnano al Servizio cimiteriale o al dipendente comunale incaricato, i documenti relativi al trasporto funebre, tra cui l'autorizzazione all'inumazione, tumulazione o cremazione, ed il verbale di identificazione della salma.
4. Il verbale di identificazione della salma, redatto alla chiusura del feretro dall'addetto al trasporto funebre sia per i trasporti in partenza dal territorio comunale che per quelli solo in arrivo per la sepoltura nei cimiteri cittadini, oltre ad indicare la denominazione e ragione sociale dell'impresa autorizzata che lo eseguirà materialmente, deve riportare anche i nominativi degli operatori funebri impiegati, nonché dell'impresa autorizzata per conto della quale essi operano.
5. Il Sindaco può autorizzare il trasporto anche in centro storico o per lunghi tratti qualora ricorrano particolari ed eccezionali circostanze.

Art. 6 - Casse mortuarie

1. Le caratteristiche delle casse mortuarie devono rispettare le norme specificamente dettate per ciò che riguarda lo spessore, i materiali e le modalità costruttive.
2. Salvo che ciò sia prescritto dall'unità sanitaria locale per motivi di carattere igienico sanitario, non è consentito avvolgere il cadavere in teli di plastica o altro materiale non biodegradabile.
3. Sulla parete esterna superiore di ogni cassa destinata all'inumazione e sulla parete esterna frontale di quelle destinate alla tumulazione o alla cremazione, deve essere applicata apposita piastrina metallica, recante in modo indelebile, il cognome ed il nome del defunto, la data di nascita e di decesso, nonché la denominazione della ditta incaricata del trasporto funebre.
4. Il trasporto di bare vuote deve essere eseguito con veicolo coperto.
5. Le casse mortuarie non possono essere esposte alla vista del pubblico nelle vetrine fronteggianti vie, piazze, corsi, od altri luoghi pubblici.

Art. 7 - Orario dei trasporti

1. Gli orari di esecuzione dei trasporti funebri sono fissati, in via generale, con ordinanza sindacale, sentiti i soggetti che gestiscono le maggiori strutture obitoriali.

Art. 8 - Prenotazione dei servizi funebri

1. La prenotazione dell'orario dei singoli funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione delle richieste al Servizio cimiteriale. Le richieste vengono accolte in numero ed orario compatibili con la capacità ricettiva ed operativa del Servizio cimiteriale.
2. La richiesta deve di norma pervenire al Servizio cimiteriale entro le ore dodici del giorno precedente l'effettuazione del servizio e deve indicare se la salma è destinata alla tumulazione, all'inumazione o alla cremazione.

3. In casi eccezionali, la richiesta può essere presentata oltre il termine indicato al comma precedente, e sarà soggetta alla valutazione della Direzione cimiteriale.
4. Nel caso in cui i documenti che obbligatoriamente accompagnano la salma risultino incompleti, incoerenti o contenenti errori, il servizio funebre può essere sospeso. La sospensione del servizio può altresì essere disposta in caso di inosservanza degli obblighi relativi alle modalità di confezionamento del feretro, di esecuzione del trasporto e degli adempimenti anche di carattere formale imposti dalla normativa vigente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 9 - Ritardi

1. Il personale necroforo deve attendere, nel luogo indicato per la ricezione del feretro, per venti minuti oltre l'ora fissata per l'inumazione o la tumulazione.
2. Trascorso tale termine senza che si sia potuto iniziare la sepoltura, per cause non imputabili all'Amministrazione comunale, il servizio può essere rinviato, con deposizione del feretro presso la camera mortuaria del Cimitero Maggiore, o altro luogo autorizzato, a cura dell'impresa funebre che ha eseguito il trasporto.
3. Il servizio cimiteriale stabilisce nuovamente, su richiesta degli interessati, la data e l'orario del secondo servizio funebre, previo pagamento di una maggiorazione pari alla metà della tariffa prevista per l'operazione da eseguire.

Art. 10 – Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese funebri:
 - 1 - di procacciare servizi in modo molesto e inopportuno e di acquisire illecitamente informazioni e notizie allo scopo di procacciare servizi funebri;
 - 2 - di offrire servizi all'interno dei Cimiteri, negli uffici e nei locali del Servizio cimiteriale, nei locali obitoriali, nella sala del commiato ed in quelli dell'area crematoria;
 - 3 - di svolgere intermediazione nell'attività funebre, anche semplicemente proponendo o segnalando operatori del settore.
2. I titolari e i dipendenti delle imprese di onoranze funebri possono trattenersi nei luoghi indicati al comma precedente, n. 2, per il solo tempo necessario per svolgere gli incarichi già loro affidati dai clienti.
3. La presente disposizione si applica anche a soggetti svolgenti attività diverse dalla prestazione di servizi funebri in senso stretto.

Art. 11 - Servizi a carico dell'Amministrazione comunale

1. E' a carico dell'Amministrazione comunale il costo del trasporto funebre e dell'inumazione in un cimitero cittadino o, in alternativa, della cremazione presso l'impianto del comune di Padova, delle salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o in caso di disinteresse dei familiari.
2. L'erogazione del servizio avviene sulla base di apposita relazione del Settore Servizi Sociali da cui emerga la presenza di una delle condizioni indicate al comma precedente.
3. Nei casi dubbi, possono essere disposti, anche a posteriori, opportuni accertamenti sulla situazione economico-patrimoniale del defunto stesso e degli eventuali parenti obbligati.
4. In caso di accertata carenza delle condizioni di cui al primo comma, l'Amministrazione si attiverà per il recupero dei costi sostenuti in occasione del servizio funebre.

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche alle operazioni cimiteriali da eseguirsi in via ordinaria.

Art. 12 – Trasporti funebri di competenza comunale

1. L'Amministrazione comunale provvede al servizio di recupero e trasporto presso l'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché in proprietà private qualora vi siano disposizioni dell'autorità giudiziaria o del medico necroscopo in relazione alle particolari condizioni del decesso.
2. Il servizio può essere affidato a soggetti privati che presentino una struttura organizzativa tale da assicurare la capacità di eseguire, in tempi rapidi, più interventi anche contemporanei e in luoghi diversi della città, in qualunque ora del giorno e della notte, senza soluzione di continuità.
3. L'attivazione dell'intervento avviene su chiamata delle forze di polizia o dell'autorità giudiziaria, direttamente al soggetto a cui il servizio è affidato, il quale assume la veste di incaricato di pubblico servizio ad ogni effetto di legge.
4. L'amministrazione comunale può provvedere con propri automezzi idonei e senza necessità di specifiche autorizzazioni, al trasporto entro il territorio comunale, di feretri, cassette-ossario ed urne cinerarie. I resti mortali esumati o estumulati possono essere trasportati all'interno del feretro originario, laddove questo si presenti in condizioni idonee al trasporto; in caso contrario, saranno impiegati contenitori che presentino caratteristiche di robustezza, impermeabilità e perfetta chiusura, al fine di evitare fuoriuscite di liquidi cadaverici o di esalazioni durante il tragitto. Nel caso si tratti di contenitori riutilizzabili, il materiale deve essere facilmente lavabile e disinfettabile.
5. L'amministrazione può provvedere inoltre al trasporto, entro il territorio comunale, di feti, prodotti abortivi, prodotti del concepimento e parti anatomiche riconoscibili, nel caso in cui si debba procedere alla loro inumazione, tumulazione o cremazione nelle strutture comunali, su richiesta ed autorizzazione dell'azienda ULSS.

Art. 13 - Servizio di necroforato

1. Salvo quanto previsto all'art. 39 penultimo comma, il servizio di necroforato è esercitato dal Comune, con personale proprio o avvalendosi di soggetti esterni individuati nei modi previsti dalla legge.
2. Ad ogni servizio sono addetti, di norma, quattro necrofori per la movimentazione di feretri di persone adulte o due necrofori se si tratti di feretri contenenti salme di bambini con meno di dieci anni di età.

Art. 13bis - Requisiti per l'esercizio dell'attività funebre e/o per lo svolgimento di attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre

1. Le verifiche relative alla permanenza, in capo alle imprese, dei requisiti strutturali, gestionali e professionali necessari al rilascio delle autorizzazioni comunali per l'esercizio dell'attività funebre e/o per lo svolgimento di attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre, potranno essere svolte, in base alle proprie specifiche competenze, dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS, dalla Polizia Locale o anche dal personale individuato dal Dirigente del Servizio Cimiteriale.

CAPO II° - UTILIZZO DELLE STRUTTURE CIMITERIALI

Art. 14 - Cimiteri cittadini

1. Vi sono nel Comune:
 - 1 - il Cimitero Maggiore;
 - 2 - i Cimiteri suburbani di: Altichiero, Arcella, Camin, Granze di Camin, S.Gregorio, S.Lazzaro, Mandria, Montà, Ponte di Brenta, Salboro, Terranegra, Torre, Voltabarozzo Vecchio, Voltabarozzo Nuovo e Voltabrusegana;
 - 3 - il Cimitero Israelitico;
 - 4 - i templi “della Pace” e “dell’Internato ignoto”.
2. Ogni Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni e, compatibilmente alla disponibilità, strutture riservate alla tumulazione.
3. Il servizio di custodia dei cimiteri suburbani è svolto dagli uffici del Servizio cimiteriale, presso il Cimitero Maggiore.

Art. 15 – Sepoltura nei cimiteri cittadini

1. Le salme delle persone residenti nel Comune, ovunque decedute, nonché le salme delle persone già residenti nel Comune ed emigrate per motivi assistenziali, possono essere sepolte, secondo le indicazioni degli aventi titolo e a condizione dell’effettiva disponibilità di sepolture, nel Cimitero Maggiore o nei Cimiteri suburbani.
2. Nel Cimitero Maggiore e nei Cimiteri di Altichiero, Camin e Voltabarozzo Nuovo, possono essere sepolte le salme di persone non residenti, decedute nel territorio del Comune.
3. Nel Cimitero Maggiore possono essere sepolte le salme di persone non residenti e non decedute nel Comune.

Art. 16 – Cimitero Maggiore

1. Nel Cimitero Maggiore sono costituiti reparti di inumazione e ossari destinati ad accogliere le spoglie mortali di persone appartenenti a particolari comunità o categorie.

Tali reparti sono:

 - il reparto militare;
 - il reparto religiosi;
 - il reparto riservato a culti diversi da quello cattolico.
2. L’ammissione al reparto e all’ossario militare è autorizzata dalla competente Autorità Militare.
3. L’ammissione al reparto e all’ossario religiosi è autorizzata dalla Curia Vescovile.
4. I fanciulli inferiori agli anni 10 possono essere inumati in un reparto apposito.
5. Presso il Cimitero Maggiore viene eseguita, in appositi reparti, l’inumazione dei prodotti abortivi e dei feti, delle parti anatomiche riconoscibili, delle parti di cadavere o di resti mortali o di ossa umane rinvenute nel territorio del Comune, delle salme di persone ignote, salvo che ne venga richiesta la cremazione, la tumulazione o l’inumazione in un diverso cimitero.
6. Il servizio religioso presso il Cimitero Maggiore è prestato dall’Ordine dei Padri Cappuccini, ed è regolato da apposita convenzione.

Art. 17

- ABROGATO -

Art. 18 – Sepolture nel Cimitero Israelitico

1. Nel Cimitero Israelitico l'ammissione delle salme, così come tutti gli aspetti inerenti la gestione generale del sepolcreto, è regolata dalla Comunità Israelitica.

Art. 19 - Ossario comune

1. L'ossario comune è destinato ad accogliere in forma indistinta i resti ossei dei defunti per i quali non è richiesta dagli aventi titolo una diversa sistemazione.
2. E' ammesso comunque il conferimento di resti ossei all'interno di contenitori.
3. Nell'ossario comune di un cimitero cittadino posso essere accolti resti ossei provenienti da altri cimiteri del Comune.

Art. 20 - Cinerario comune

1. Il cinerario comune è destinato ad accogliere, in forma indistinta o all'interno di urne cinerarie, le ceneri dei defunti cremati per i quali non è richiesta dagli aventi titolo una diversa collocazione.
2. Nei cimiteri sprovvisti di cinerari comuni le ceneri di un defunto cremato possono essere conferiti nell'ossario comune.

Art. 21 – Camera mortuaria

1. La camera mortuaria presso il Cimitero Maggiore accoglie temporaneamente:
 - 1 - i feretri destinati alla cremazione;
 - 2 - i feretri destinati alla tumulazione o inumazione nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia possibile provvedervi immediatamente dopo il trasporto funebre;
 - 3 - i resti mortali o ossei destinati alla cremazione o alla reinumazione o quando il Servizio cimiteriale sia in attesa di ricevere indicazioni dai familiari circa la loro destinazione.
2. I feretri deposti in camera mortuaria debbono essere perfettamente chiusi. I resti mortali devono essere inseriti in idonei contenitori, ben chiusi in modo da evitare fuoriuscita di liquidi o di esalazioni moleste.
3. Non è ammesso l'accesso da parte di persone estranee al Servizio.
4. Nei casi previsti al comma precedente, nn. 2 e 3, potrà essere impiegata la camera mortuaria del Cimitero Maggiore anche qualora la sepoltura debba essere effettuata in un cimitero suburbano che non disponga di un locale idoneo ad accogliere, nemmeno temporaneamente, il feretro o i resti mortali.
5. Ogni locale adibito a camera mortuaria dovrà essere dotato di idonea aerazione, naturale o indotta, e di pavimentazione facilmente lavabile. Durante i mesi estivi, nei locali non dotati di impianto per l'abbassamento della temperatura ambientale, la permanenza dei feretri dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario.
6. La camera mortuaria del cimitero Maggiore deve essere attrezzata per lo svolgimento di autopsie o prelievi di tessuti, ordinati dall'autorità giudiziaria, da cadaveri e resti mortali sepolti nei cimiteri cittadini.

Art. 22 - Sistemi e durata delle sepolture

1. Le inumazioni possono essere realizzate in campo comune o in aree assegnate in concessione (cd. "tombe giardino").
2. Il periodo di inumazione nei campi comuni, fissato in via ordinaria in anni dieci, può essere prolungato per il tempo necessario ad assicurare la completa mineralizzazione dei cadaveri.
3. Il periodo di inumazione nei campi speciali dei resti mortali, dei prodotti del concepimento, dei prodotti abortivi e dei feti è fissato in via ordinaria in anni cinque, salva la possibilità di prolungare detto periodo per il tempo necessario ad assicurare la completa mineralizzazione dei resti mortali.
4. Nei campi comuni e nei campi speciali le sepolture avvengono, di norma, una di seguito all'altra, senza soluzione di continuità. Nel caso siano disponibili più campi di inumazione nello stesso cimitero, il Servizio Cimiteriale può stabilire quale campo impiegare per le sepolture.
5. Si intendono a carattere privato tutte le sepolture diverse dall'inumazione nei campi comuni e nei campi speciali.
6. Si intendono a carattere familiare tutte le sepolture destinate, originariamente o anche successivamente, ad accogliere nel medesimo posto o in posti attigui più salme, resti mortali, ossa o ceneri di persone legate da vincoli familiari.
7. La tumulazione in loculo presuppone il rilascio di una concessione d'uso della sepoltura o la disponibilità di una sepoltura familiare.
8. La concessione dei loculi ha ordinariamente durata trentennale ed è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità di tali sepolture. Essa può essere rilasciata soltanto in presenza di una salma da tumulare, ad eccezione dei cimiteri dove vi sia sufficiente disponibilità di tali manufatti, individuati nei modi e nelle forme previsti dal 1° e 2° comma dell'art. 29. In tal caso, quando all'atto della tumulazione risulti una durata residua della concessione inferiore a 20 anni, la scadenza della concessione dovrà intendersi prorogata fino alla scadenza del ventennio dalla tumulazione. All'atto della richiesta di sepoltura, il concessionario o gli aventi titolo dovranno corrispondere la quota frazionale della tariffa vigente in quel momento, a copertura del periodo di proroga. In caso di sepolture di famiglia la durata normale è pari a novantanove anni, salvo il caso di sepolture originariamente individuali e successivamente destinate a più defunti, che conservano la durata originaria.
9. Quando una salma non possa essere immediatamente tumulata nella sepoltura familiare cui ha diritto, o quando per procedere alla sepoltura o cremazione si debba attendere la conclusione di un procedimento amministrativo o giudiziario può essere concesso l'uso provvisorio di un loculo, per la durata di uno, due o tre anni al massimo, previo versamento della tariffa proporzionalmente commisurata alla durata prescelta.
10. Entro la scadenza del termine indicato nell'atto di concessione provvisoria, gli aventi diritto dovranno procedere alla sistemazione definitiva della salma. In alternativa, potranno convertire la concessione in ordinaria, per la durata mancante al raggiungimento del termine trentennale, previo conguaglio tariffario.
11. La durata ordinaria delle concessioni di ossari e cinerari individuali è stabilita in anni trenta. La durata ordinaria della concessione di ossari e cinerari di famiglia è stabilita in anni cinquanta. La concessione di ossari e cinerari è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità di tali sepolture nel cimitero richiesto e può essere rilasciata soltanto in presenza di resti ossei o urne cinerarie da tumulare, con applicazione delle condizioni prescritte all'art. 24 del presente regolamento.
12. Nella tariffa fissata per la concessione di loculi, ossari e cinerari è inclusa la fornitura del chiusino marmoreo.

Art. 23 – Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni inerenti in qualche modo la sepoltura, comprese quelle relative all'esumazione o all'estumulazione ordinarie, saranno inviate dall'Amministrazione al concessionario e, per le sepolture diverse da quelle a carattere privato, al referente che sarà indicato all'atto della prenotazione del servizio di inumazione.
2. Le comunicazioni potranno avvenire per iscritto o per via telefonica in caso di urgenza.
3. Il concessionario o il referente hanno l'onere di segnalare al Servizio cimiteriale ogni variazione del loro recapito postale o telefonico. In caso di decesso del concessionario o del referente, tale onere ricade sugli aventi diritto e, in caso di pluralità di questi, si applica quanto previsto all'art. 30.
4. L'Amministrazione non assume responsabilità per mancate comunicazioni al concessionario o al referente dovute a recapiti o nominativi errati o non tempestivamente aggiornati.

CAPO III° - CONCESSIONI D'USO DI SEPOLTURE O AREE CIMITERIALI

Art. 24 - Modalità di concessione

1. Per ottenere la concessione d'uso di sepolture o di aree cimiteriali deve essere presentata formale richiesta agli uffici cimiteriali, indicando inequivocabilmente la sepoltura, le generalità del richiedente la concessione e quelle del defunto da tumulare o inumare.
2. Non potranno essere prese in considerazione richieste relative a sepolture occupate, ancorché sia già decorso il termine di scadenza della concessione.
3. In caso di più richieste relative alla medesima sepoltura, l'assegnazione avverrà a favore del primo richiedente.

Art. 25 - Diritti del concessionario

1. Il concessionario acquista il diritto di utilizzare la sepoltura o lo spazio concesso nei limiti e per il tempo indicati nell'atto che attribuisce il diritto.
2. Nel caso la concessione riguardi un'area cimiteriale destinata all'edificazione di un sepolcro, il concessionario è legittimato a richiedere il permesso di costruire, come previsto all'art. 7/A dell'allegato "A". L'edificazione dovrà essere conclusa entro tre anni dalla concessione dell'area, a pena di decadenza dalla concessione.
3. Il concessionario può richiedere l'autorizzazione ad eseguire gli interventi necessari od opportuni per un miglior decoro o utilizzabilità della sepoltura. Può inoltre richiedere l'autorizzazione alla posa di lapidi o ad effettuare iscrizioni, come previsto all'allegato "A", artt. 3/A e 4/A, qualora non vi provveda il coniuge o i parenti più prossimi al defunto.
4. Se nell'atto concessorio non sono indicati specifici vincoli di sepoltura, il concessionario è legittimato a richiedere le sepolture dei titolari del diritto di sepolcro, nonché le operazioni cimiteriali opportune per un utilizzo ottimale della sepoltura, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. Resta fermo il necessario consenso dei soggetti titolari del diritto di disporre delle salme o delle spoglie mortali che il concessionario intenda seppellire o disseppellire.

Art. 26 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario di una sepoltura ha l'obbligo di mantenerla in buono stato manutentivo ed in condizioni di decoro.
2. In caso di fuoriuscita di liquidi o esalazioni moleste dal loculo, è fatto obbligo al concessionario di provvedere senza indugio, e con oneri a proprio carico, al ripristino delle condizioni di perfetta impermeabilità del feretro e/o del loculo ed alla pulizia e disinfezione dell'area circostante. In difetto, la Direzione cimiteriale potrà disporre l'estumulazione del feretro e la reinumazione in campo comune.
3. Qualsiasi lavoro o intervento realizzato dal concessionario sulla sepoltura deve essere effettuato con modalità tali da non compromettere l'integrità del bene concesso e da non costituire alcun pericolo, attuale o futuro, per i visitatori o per i beni circostanti.
4. Il concessionario è sempre direttamente responsabile dei danni arrecati al comune o ai terzi derivanti dalla carente manutenzione, da vizi costruttivi o dipendenti dai lavori ed interventi sulla sepoltura eseguiti o commissionati da egli stesso.
5. In caso di più concessionari, essi hanno l'onere di indicare formalmente la persona tra loro che, ferma la responsabilità solidale di tutti, assuma l'esercizio dei diritti e doveri derivanti dalla concessione. In mancanza, saranno ritenuti parimenti legittimati tutti i concessionari, disgiuntamente tra loro.

Art. 27 - Decadenza dalla concessione

1. La decadenza dalla concessione d'uso di una sepoltura può essere pronunciata:
 - per inadempienza contrattuale;
 - per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme vigenti e dal presente regolamento.
2. Al concessionario – o in caso di più concessionari, ad uno solo di essi – è inviata specifica diffida. In caso di irreperibilità o di oggettiva difficoltà ad individuare il concessionario obbligato, è affisso in prossimità della sepoltura un apposito avviso.
3. Decorso inutilmente un anno dalla diffida o dall'affissione dell'avviso di cui al comma precedente, la decadenza può essere pronunciata e successivamente resa nota al concessionario con apposita comunicazione o con avviso pubblicato per trenta giorni sul sito internet del comune, e presso il cimitero ove si trova la sepoltura oggetto del provvedimento.
4. Le salme ed i resti che vi si trovano sepolti saranno esumati o estumulati e, a seconda delle loro condizioni, trattati nei modi previsti dalla normativa vigente.
5. In seguito alla pronuncia di decadenza ed alle operazioni previste al comma precedente, la sepoltura rientra nella piena disponibilità del Comune.
6. La decadenza non dà diritto al rimborso previsto all'articolo successivo per il caso di rinuncia alla sepoltura.

Art. 28 - Scadenza della concessione

1. La concessione d'uso scade al termine del periodo indicato nell'atto concessorio.
2. Alla scadenza della concessione segue l'estumulazione o l'esumazione dei resti mortali e la loro destinazione secondo le richieste degli aventi diritto, previo versamento delle tariffe previste per ciascuna specifica operazione.
3. La concessione può cessare prima della scadenza naturale, nei seguenti casi:
 - a) in caso di **revoca** per motivi di pubblico interesse. In tale ipotesi deve essere assegnata dal Comune un'altra sepoltura, nello stesso o in altro Cimitero, per la durata residua; in

alternativa, la salma o i resti mortali possono essere avviati a cremazione se i familiari lo richiedano e siano presenti le condizioni prescritte dalla legge;

b) in caso di **decadenza** per inosservanza degli obblighi contrattuali o di quelli imposti da norme di legge o di regolamento, come indicato al precedente art. 27. In tal caso la salma o i resti mortali potranno essere inumati o, ricorrendone le condizioni di legge, cremati;

c) in caso di **rinuncia** alla concessione. In tal caso l'atto di rinuncia dovrà essere accompagnato dalla richiesta di cremazione o traslazione in altra sepoltura delle salme o resti che vi siano sepolti. La sepoltura retrocessa rientra nella piena disponibilità dell'amministrazione comunale e al concessionario spetta il rimborso della quota frazionale per le annualità non utilizzate, nei modi previsti dall'art. 31.

La rinuncia alla concessione relativa ad un'area in cui sorge un manufatto eretto dal concessionario originario, implica il trasferimento al demanio comunale del manufatto con diritto unicamente al rimborso, nei modi previsti dall'art. 31, della tariffa relativa alla concessione dell'area. In tal caso, ricadrà sull'amministrazione comunale l'onere di liberare la sepoltura, che potrà poi essere concessa ad altri soggetti richiedenti, i quali si assumeranno l'obbligo di eseguire gli interventi edilizi eventualmente necessari al ripristino del manufatto.

Art. 29 - Proroga della concessione

1. Alla scadenza della concessione trentennale, il concessionario può richiederne, per una sola volta, la proroga per dieci o venti anni, a condizione che nel Cimitero ove si trova la sepoltura vi sia una disponibilità di loculi destinati a concessione trentennale pari almeno al fabbisogno triennale, stimato sulla base delle sepolture medie in loculo degli ultimi due anni nello stesso cimitero.
2. Entro il mese di gennaio di ciascun anno la Direzione cimiteriale individua, sulla scorta dei criteri contenuti nel comma precedente, i Cimiteri in cui è possibile accogliere la richiesta di proroga della scadenza della concessione;
3. La richiesta di proroga può essere presentata non prima dell'anno precedente la scadenza della concessione e, di norma, entro i sei mesi successivi. Possono essere presentate richieste di proroga anche per concessioni scadute da oltre sei mesi, fermo restando che detta proroga decorre, in ogni caso e a tutti gli effetti, dalla scadenza originaria.
4. La proroga può inoltre essere concessa, a prescindere dai criteri indicati nel primo comma, quando in un loculo sia tumulata una salma di persona deceduta da meno di vent'anni; in tal caso la proroga sarà commisurata al numero di anni mancanti al compimento del trentennio di tumulazione.
5. Per ogni anno o frazione di anno di proroga sarà corrisposta una somma pari ad un trentesimo della tariffa vigente all'atto della proroga.

Art. 30 - Decesso del concessionario

1. In caso di decesso del concessionario, i diritti, gli obblighi e le responsabilità derivanti dalla concessione, a norma del presente regolamento o di altre fonti, si trasmettono agli aventi diritto come individuati all'art. 3, primo comma, del presente regolamento. In caso di più contitolari, si applica a tutti gli effetti l'ultimo comma dell'art. 26.

Art. 31 – Rimborsi

1. Nei casi previsti all'art. 28, terzo comma, lett. a) e c), la cessazione della concessione comporta il rimborso parziale della tariffa della concessione.

2. La base su cui calcolare il rimborso è pari alla metà della tariffa attuale prevista per la specifica sepoltura. Su tale base è calcolata in detrazione la quota imputabile agli anni, e frazione di anno, intercorsi tra la data di concessione e la data della richiesta di rimborso. A tal fine, le concessioni perpetue si considerano di durata pari a novantanove anni.
3. Dall'importo, calcolato nel modo indicato al comma precedente, è inoltre detratto il valore del chiusino marmoreo, se già utilizzato.
4. In caso di traslazione in altra sepoltura in ambito cittadino, anche nel caso comporti il rilascio di una nuova concessione d'uso, si potrà dar luogo a compensazione parziale o totale di tutte le spese inerenti la effettuazione delle necessarie operazioni, restando comunque esclusa, in ogni caso, ogni possibilità di rimborso della differenza.
5. Il rimborso è condizionato alla rimessa in pristino della sepoltura.

Art. 32 - Opere funerarie

1. Le opere funerarie di particolare pregio o valore storico/artistico esistenti nelle sepolture, alla scadenza delle concessioni restano nella disponibilità del Comune, che può decidere di esporle all'interno dello stesso cimitero o in altro luogo consono.

Art. 33 - Ossari e cinerari

1. Le norme espresse per la concessione di loculi, si estendono alla concessione di ossari e cinerari, in quanto applicabili.
2. E' comunque possibile utilizzare un ossario, anche individuale, per custodirvi le urne cinerarie di uno o più defunti, senza che ciò comporti la modifica della durata della concessione.

CAPO IV° - SEPOLTURE FAMILIARI

Art. 34 - Ammissione in sepolture familiari

1. Per sepoltura familiare si intende:
 - 1) qualsiasi manufatto destinato a contenere, o di fatto contenente, le spoglie e/o le ceneri di più defunti, inclusi i loculi di cui all'art. 39, comma 3;
 - 2) la sequenza continua di due o più loculi in senso verticale o orizzontale, con concessione superiore ai trent'anni rilasciata con unico atto, destinati a contenere le spoglie e/o le ceneri di più defunti. Il Servizio Cimiteriale, con apposito provvedimento, identifica i loculi e definisce le modalità e termini con cui gli stessi possono essere destinati a sepoltura familiare.
2. Nelle sepolture di famiglia sono ammesse le salme dei costituenti la famiglia del fondatore del sepolcro, intendendosi per tale il concessionario originario.
3. Nell'atto di concessione, o con atti successivi, il fondatore del sepolcro può indicare i familiari a cui intende riservare l'utilizzo del sepolcro.
4. In mancanza di espresse indicazioni da parte del fondatore, si presume che il sepolcro sia destinato ad accogliere le salme, i resti o le ceneri del fondatore stesso, degli ascendenti, del coniuge, dei discendenti e dei loro coniugi; sono esclusi i collaterali, anche se fratelli del fondatore, salvo che questi sia deceduto senza discendenza.

5. Nel caso in cui la riserva prevista dal fondatore non esaurisca tutti i posti disponibili, per quelli residui si applicheranno i criteri indicati nel comma precedente.
6. Salvo diversa indicazione del fondatore, l'utilizzo del sepolcro da parte di tutti gli aventi diritto avviene secondo un criterio temporale, rispetto al momento del decesso.
7. Nell'atto di concessione, o con atti successivi, il fondatore o gli aventi titolo possono consentire la sepoltura anche a persone estranee alla famiglia, a questa legate da vincoli affettivi o di riconoscenza.
8. Nel caso di pluralità di fondatori, nell'atto di concessione può essere indicata la quota rispettivamente riservata ai familiari di ciascuno di essi.
9. In seguito al decesso dell'ultimo avente diritto di sepoltura, come individuato nei commi precedenti, il diritto di sepolcro può essere da questi trasmesso agli eredi, secondo le ordinarie regole della successione *mortis causa*.

Art. 35 – Esercizio dei diritti inerenti le sepolture familiari

1. Le sepolture nell'ambito del sepolcro familiare devono essere di volta in volta richieste dal fondatore, salvo il caso in cui la sepoltura riguardi la salma, i resti o le ceneri di una persona già specificamente indicata dallo stesso fondatore quale titolare del diritto di sepolcro.
2. In caso di decesso del fondatore, ed in presenza di una pluralità di aventi diritto di sepolcro, questi ultimi devono designare per iscritto colui che, tra loro, assuma l'esercizio dei diritti derivanti dalla concessione. Le richieste di cui al primo comma saranno in tal caso effettuate dal soggetto designato, nel rispetto di quanto previsto all'articolo precedente; in assenza di designazione, le richieste dovranno essere effettuate da tutti gli aventi diritto o da colui che dichiarerà di averne avuto specifico incarico dagli altri contitolari.
3. Le operazioni di cui ai commi precedenti devono, in ogni caso, essere richieste o consentite anche dai parenti più prossimi al defunto.
4. Per ciò che riguarda la manutenzione, gli interventi statico-funzionali ed il decoro del sepolcro, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i contitolari del diritto di sepolcro, si osservano le disposizioni previste ai commi primo e secondo del presente articolo.

Art. 36 – Rinuncia al diritto di sepolcro

1. Ciascun titolare di diritto di sepolcro può rinunciare in favore di altri contitolari, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
2. In assenza di altri contitolari, la rinuncia comporta la cessazione della concessione, nei modi indicati al precedente art. 28, terzo comma, lettera c).

Art. 37 – Atti relativi al diritto di sepolcro

1. Salvo il caso previsto all'articolo precedente ed all'ultimo comma dell'art. 34, è nullo ogni atto di disposizione sui sepolcri e sui diritti ad essi connessi.

Art. 38 – Sepolture in concessione ad enti

1. Nella sepoltura concessa ad un ente o ad una comunità sono ammessi gli appartenenti a tale soggetto, come riconosciuti dallo statuto. Le richieste di sepoltura ed ogni altro atto relativo all'uso del sepolcro devono essere presentate dal legale rappresentante pro-tempore.

CAPO V° - OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 39 – Tumulazioni

1. La tumulazione di un feretro, di cassette-ossario o urne cinerarie può essere effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici.
2. Prima della tumulazione del feretro, l'impresa funebre che esegue il trasporto dovrà provvedere alla rimozione di eventuali supporti dal fondo della bara.
3. Nello stesso loculo, oltre al feretro, possono essere collocate, se vi è spazio sufficiente, una o più urne cinerarie o cassette-ossario, contenenti i resti ossei o le ceneri di persone legate al defunto che vi è tumulato da rapporti di coniugio, parentela o affetto. La richiesta deve essere presentata dai soggetti indicati all'art. 3.
4. Nei cimiteri nei quali vi è la disponibilità di loculi, il Servizio Cimiteriale, con apposito provvedimento, determina annualmente il numero di loculi che possono essere destinati ad "uso ossario".
5. La concessione di "loculo uso ossario" ha durata trentennale con decorrenza dalla prima tumulazione.
6. La tumulazione, in un "loculo uso ossario" già in concessione, di un feretro di nuova sepoltura comporta la nuova decorrenza della tariffa ordinaria trentennale per concessione di loculo dalla tumulazione del feretro e integrazione di tariffa per gli anni necessari fino al raggiungimento del trentesimo.
7. Si applica quanto previsto dall'art. 31, comma quarto.
8. In caso di tumulazione di un feretro, o di tumulazione di cassette-ossario o urne cinerarie in un loculo, subito dopo l'introduzione si provvede alla chiusura con lastra di cemento armato vibrato, come previsto all'art. 1/A dell'allegato "A". L'utilizzo di altri materiali con analoghe caratteristiche di stabilità, resistenza e durata è ammesso previo parere favorevole dell'azienda ULSS.
9. Lo smontaggio, la movimentazione ed il successivo montaggio del chiusino marmoreo avviene, laddove possibile, a cura del personale necroforo; in caso contrario, il concessionario o il richiedente l'operazione dovrà commissionare tale operazione ad una ditta di lavorazione marmi regolarmente iscritta alla categoria professionale ed inclusa negli elenchi indicati all'art. 57.
10. La tumulazione in cappelline funerarie può essere preceduta da un sopralluogo e verifica, da parte di personale del Servizio Cimiteriale, per valutare preventivamente le difficoltà operative e per prescrivere eventuali misure e condizioni.
11. Qualora il Servizio cimiteriale non sia in grado di eseguire l'operazione, per carenze organizzative o per specifiche difficoltà inerenti le caratteristiche costruttive della sepoltura, che richiedano attrezzatura o mezzi non in possesso del Servizio cimiteriale, quest'ultimo potrà limitarsi ad autorizzare l'impresa funebre incaricata del trasporto ad eseguire la tumulazione, con piena assunzione di responsabilità del soggetto autorizzato, in ordine a ritardi, disguidi o danni a beni o a persone, comunque connessi all'operazione svolta.
12. Nell'ipotesi indicata al comma precedente, trova applicazione quanto previsto nel disciplinare allegato "C" al presente regolamento, che disciplina le condizioni, le modalità e gli aspetti generali relativi all'esecuzione di operazioni cimiteriali da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione comunale, fermo restando che il Servizio Cimiteriale può prescrivere specifiche condizioni per l'esecuzione di ciascuna operazione cimiteriale da parte di soggetti esterni.

Art. 40 – Inumazioni

1. Le fosse per inumazioni possono essere realizzate, e successivamente colmate, con mezzi meccanici.
2. Subito dopo la collocazione del feretro nella fossa, i necrofori provvedono a realizzare un tumulo sopra di essa. Successivamente viene apposta, a cura dell'Amministrazione comunale, una croce bianca o un cippo con indicate le generalità del defunto.
3. Dopo almeno sei mesi dalla sepoltura, la croce bianca o il cippo possono essere sostituiti dalla posa di una lapide marmorea, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3/A – allegato "A", e ferma restando la responsabilità del committente per danni causati a terzi o a beni dell'Amministrazione comunale dalla lapide apposta. In nessun caso l'amministrazione comunale risponde dei danni alla lapide causati dal naturale assestamento del terreno.
4. Nei campi di sepoltura dove non è ammessa la posa di lapidi, possono essere collocati semplici accessori poggiati non sul terreno ma unicamente sulla croce o sul cippo.

Si applica quanto previsto ai commi undicesimo e dodicesimo dell'articolo precedente.

Art. 41 - Estumulazioni ordinarie

1. Alla scadenza della concessione, l'Amministrazione comunale non è obbligata ad avvisare singolarmente i concessionari o il coniuge o i parenti del defunto, circa la prevista esecuzione dell'estumulazione.
2. Ciò nonostante, prima di procedere all'estumulazione l'Amministrazione comunale procederà, comunque, ad un contatto di aggiornamento verso il concessionario e, contemporaneamente, sarà collocato sul chiusino del loculo un apposito avviso che indichi il periodo approssimativo in cui sarà realizzata l'operazione.
3. L'avviso di cui al comma precedente resterà affisso per almeno quattro mesi, salvo che il periodo di affissione coincida con la Commemorazione dei Defunti (2 novembre), nel qual caso la durata può essere ridotta a due mesi.
4. Entro trenta giorni prima della data fissata per l'estumulazione, il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo al defunto, potrà indicare all'ufficio cimiteriale una specifica destinazione dei resti mortali, in conformità alle norme vigenti. In caso di più parenti nel medesimo grado, l'indicazione potrà essere fornita anche da uno soltanto di essi, che ne abbia avuto dagli altri specifico incarico.
5. Prima dell'estumulazione, su richiesta di uno dei soggetti indicati al comma precedente, potranno essere asportati dal chiusino marmoreo, a cura e spese del richiedente, la fotografia del defunto, gli addobbi (statue, vasi, porta-lumi, ecc.) e i ricordi in genere. Gli oggetti asportati potranno essere riutilizzati in altra sepoltura ma non potranno essere ceduti a terzi a fini di lucro.
6. In assenza di alcuna indicazione da parte dei soggetti indicati al quarto comma, ai resti mortali sarà data destinazione comune, nei modi previsti dalle norme vigenti. Inoltre, nel caso il concessionario sia deceduto o emigrato in altro comune, senza che risulti comunicato alla Direzione cimiteriale il nominativo e il recapito di un referente tra i soggetti di cui al quarto comma, potrà trovare applicazione l'art. 3, comma 1°, lett. g) della legge 30 marzo 2001, n. 130, con avvio a cremazione dei resti mortali estumulati.

Art. 42 - Esumazioni ordinarie

1. Per le esumazioni ordinarie si osservano le norme previste all'articolo precedente, compresa la facoltà prevista all'ultimo comma per il caso di mancata comunicazione del nominativo e recapito di un referente tra i familiari del defunto.

2. Gli avvisi previsti al secondo e terzo comma dell'articolo precedente saranno collocati in prossimità del campo di sepoltura in cui si eseguiranno le operazioni di esumazione.
3. Successivamente all'esumazione, è facoltà della Direzione cimiteriale conservare i resti ossei mineralizzati in forma distinta, in idonei locali, per dar modo ad eventuali aventi titolo di indicare, seppur tardivamente, una destinazione diversa da quella comune.
4. L'avvio delle operazioni di esumazione ordinaria è preceduto, di norma, dall'asportazione delle lapidi posate nell'intero campo di sepoltura e dalla chiusura dell'area.
5. Per motivi di sicurezza, durante le operazioni di esumazione non è consentito l'accesso all'area operativa da parte dei non addetti ai lavori. I parenti potranno assistere all'esumazione del proprio defunto rimanendo all'esterno della recinzione mobile che verrà appositamente allestita.

Art. 43 - Estumulazioni straordinarie

1. Si considerano straordinarie le operazioni di estumulazione realizzate prima della scadenza della concessione. Qualora si tratti di sepoltura concessa in perpetuità, l'operazione si considera in ogni caso straordinaria.
2. L'estumulazione straordinaria può essere disposta dall'autorità giudiziaria, oppure richiesta dai soggetti indicati all'art. 41, comma quarto, per destinare la salma o i resti mortali alla cremazione o per trasferirli in altra sepoltura, qualora ciò sia necessario per eseguire le volontà del defunto, risultanti da atto scritto a lui direttamente imputabile, non conosciute o non eseguite per causa di forza maggiore, al momento della tumulazione.
3. La condizione prescritta all'ultimo periodo del comma precedente non è richiesta:
 - 1) quando si tratti di estumulare feretri, cassette di resti mortali o urne, tumulati in sepolture familiari, per essere traslati all'interno della stessa sepoltura o per essere trasportati in altro Comune
 - 2) quando si tratti di estumulare feretri, cassette di resti mortali o urne da un loculo trentennale per essere traslati in una sepoltura di famiglia o nella medesima sepoltura, o per essere trasportati in altro Comune;
 - 3) quando la richiesta pervenga dagli aventi titolo per destinare la salma o i resti mortali alla cremazione con i limiti previsti dai precedenti nn. 1 e 2.
4. Nel caso l'estumulazione straordinaria dia luogo a retrocessione della sepoltura si applica quanto previsto dall'art. 31, comma quarto.
5. Gli oneri saranno in ogni caso posti a totale carico dei richiedenti.
6. Si applica quanto previsto all'art. 39, commi decimo, undicesimo e dodicesimo del presente regolamento.

Art. 44 – Esumazioni straordinarie

1. Si considerano straordinarie le operazioni di esumazione realizzate prima della scadenza della concessione o prima della conclusione del periodo decennale di sepoltura a terra. Qualora si tratti di sepoltura concessa in perpetuità, l'operazione si considera in ogni caso straordinaria.
2. L'esumazione straordinaria può essere disposta dall'autorità giudiziaria e può altresì essere richiesta dai soggetti indicati all'art. 41, comma quarto, per la comprovata necessità di eseguire le volontà del defunto, non conosciute al momento dell'inumazione.
3. La condizione prescritta all'ultimo periodo del comma precedente non è richiesta quando il feretro da esumare sia destinato alla cremazione.

4. In ogni caso, l'operazione è soggetta alla valutazione da parte del Servizio Cimiteriale circa la materiale eseguibilità, nel rispetto delle norme in materia di igiene pubblica e sicurezza dei lavoratori.
5. Non si eseguono esumazioni straordinarie nei mesi da maggio a settembre compresi, salvo che non siano ordinate dall'Autorità giudiziaria.
6. Si applica quanto previsto all'art. 42, comma quinto, e all'art. 39, commi undicesimo e dodicesimo, del presente regolamento.

Art. 45 - Trattamento dei resti mortali

1. I resti esumati o estumulati che risultino non completamente scheletrizzati potranno essere avviati a cremazione in presenza delle condizioni previste dalla legge o, in alternativa, reinumati in campo ad inumazione speciale dello stesso o di altro Cimitero cittadino.
2. Prima della reinumazione dovrà essere praticata l'asportazione dell'eventuale involucro in zinco o, quanto meno, realizzata un'ampia apertura, al fine di favorire la ripresa dei processi di mineralizzazione.
3. Nei casi in cui la Direzione cimiteriale ritenga opportuno provvedere all'integrale sostituzione della bara originaria, potranno essere utilizzati contenitori in materiale facilmente biodegradabile, quale, a puro titolo esemplificativo, la cellulosa o il truciolare.
4. In caso di cremazione, qualora l'impianto non sia dotato di sistema di filtrazione che consenta di inserire all'interno del forno anche l'involucro di zinco utilizzato nelle tumulazioni, questo dovrà sempre essere asportato prima della cremazione. I resti mortali da avviare a cremazione potranno essere inseriti all'interno della stessa cassa o in altra, in materiale ligneo o in cellulosa.
5. Le operazioni di cremazione, o di reinumazione e la successiva riesumazione, avvengono con oneri a carico dei familiari, salvo che nei casi di disinteresse di questi, di defunti appartenenti a famiglie bisognose o di indigenti.
6. Le operazioni descritte ai commi precedenti dovranno essere eseguite in area specificamente individuata, e con modalità tali da assicurare il rispetto del senso di pietà verso il defunto oltre che la sicurezza dei lavoratori e l'osservanza delle norme di carattere igienico-sanitario ed ambientale.
7. Salvo il caso previsto all'articolo seguente, non è ammessa la presenza di non addetti ai lavori durante le lavorazioni.
8. Prima di procedere allo stoccaggio, nei modi prescritti dalla legge, i rifiuti prodotti dalle operazioni sopra descritte devono essere accuratamente cosparsi di liquidi disinfettanti in grado di abbatterne la carica batterica e di contenere le esalazioni.

Art. 46 - Oggetti preziosi rinvenuti in occasione di operazioni cimiteriali

1. Qualora i familiari ritengano che nel feretro da esumare o estumulare vi siano oggetti preziosi o ricordi di valore anche affettivo, devono darne avviso al Servizio cimiteriale prima dell'esecuzione delle operazioni e deve prendervi parte una persona da loro designata. Gli oggetti rinvenuti saranno riconsegnati ai familiari, previa accurata disinfezione e facendovi menzione nel verbale di esecuzione, che sarà sottoscritto per quietanza dal familiare che riceve gli oggetti.
2. Gli oggetti rinvenuti e non richiesti dovranno rimanere uniti ai resti esumati o estumulati e ne seguiranno le sorti.

CAPO VI° - CREMAZIONI E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Art. 47 - Cremazione di salme e di resti mortali

1. La cremazione di salme e di resti mortali dovrà avvenire sempre individualmente, salvo il caso di cremazione di resti ossei provenienti da ossario comune, che devono essere cremati in forma massiva.

Art. 48 - Fasi del processo di cremazione e garanzie di identificazione delle ceneri

1. Le fasi del processo di cremazione devono avvenire sulla base di un protocollo che dettagli le operazioni materiali, la loro sequenza e le cautele che devono essere poste in essere dagli operatori al fine di garantire la piena certezza dell'identità del defunto in ogni fase del processo.
2. Qualora il gestore del servizio di cremazione sia un soggetto esterno all'amministrazione comunale, il protocollo operativo di cui al primo comma dovrà essere proposto all'amministrazione prima della consegna del servizio e dovrà altresì contenere in dettaglio le modalità adottate per il trasporto e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti prodotti.

Art. 49 - Caratteristiche dei feretri destinati alla cremazione

1. Per ragioni di carattere igienico-sanitario, di sicurezza dei lavoratori, di riduzione dell'impatto ambientale, o per esigenze tecniche di impianto, potranno essere stabiliti, con determinazione dirigenziale, limiti, condizioni e caratteristiche tecniche dei feretri destinati alla cremazione negli impianti del Comune di Padova.
2. La cremazione avverrà attraverso l'incenerimento dell'intero feretro. Per la cremazione di resti mortali, questi potranno essere raccolti in contenitori di legno o cellulosa, di dimensioni e portata adeguate.

Art. 50 - Urne cinerarie

1. I frammenti ossei calcificati derivanti dal processo di cremazione, dopo eventuale frantumazione e riduzione in cenere con mezzi meccanici, saranno raccolti in un'urna - fornita dai familiari o, in mancanza, dall'Amministrazione comunale - realizzata in materiale infrangibile e chiusa ermeticamente. Nei lati di chiusura saranno applicate una o più etichette anti-manomissione dove saranno riportati i dati identificativi del defunto. Laddove possibile, verrà fissata alle pareti esterne dell'urna la targhetta nominativa metallica originariamente fissata alla cassa. L'eventuale contrassegno in materiale termo-resistente, utile a identificare numericamente il defunto durante le fasi della cremazione e frantumazione, sarà collocato all'interno dell'urna cineraria.
2. In ogni caso l'urna dovrà essere di dimensioni adeguate a contenere tutte le ceneri risultanti dal processo di cremazione e frantumazione.
3. Su richiesta motivata dell'affidatario o degli aventi diritto, sarà possibile sostituire in ogni tempo l'urna originaria con altra di diversa forma o materiale, fornita dagli interessati. La sostituzione dovrà essere eseguita da personale specificamente autorizzato dalla Direzione cimiteriale, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti e con registrazione dell'operazione compiuta.

Art. 51 - Consegna dell'urna cineraria

1. La consegna dell'urna cineraria sarà effettuata all'esecutore della volontà del defunto o, in caso di mancata indicazione, come segue:

1 - per conservazione in area cimiteriale:

- a) al coniuge o, in mancanza, al parente più prossimo o suo delegato;
- b) all'impresa di onoranze funebri cui è stato commissionato il servizio funebre;
- c) all'operatore cimiteriale che dovrà provvedere alla tumulazione o interrimento in spazi appositi;

2 - per affidamento in abitazione: al soggetto affidatario o suo delegato;

3 - per dispersione:

- a) al coniuge o, in mancanza, al parente più prossimo al defunto o suo delegato;
- b) al rappresentante legale dell'associazione di cui alla lett. b), n. 2, dell'art. 3 della legge n. 130/2001;
- c) all'operatore cimiteriale che dovrà provvedere alla dispersione in area cimiteriale.

2. Nei casi previsti ai punti 2 e 3, si osservano le formalità previste all'art. 56, ultimo comma.

3. Il ritiro dell'urna cineraria, nonché degli addobbi del feretro, da parte degli aventi diritto, come individuati al primo comma, dovrà avvenire nel termine di trenta giorni consecutivi dalla cremazione. Decorso inutilmente tale termine, l'urna potrà essere conferita in cinerario comune.

Art. 52 - Affidamento dell'urna per la conservazione in abitazione

1. L'affidamento dell'urna cineraria per la conservazione in abitazione avverrà secondo quanto disposto in vita dal defunto, risultante da atto scritto. In mancanza, l'affidamento potrà essere richiesto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

2. E' consentito l'affidamento a soggetti diversi da quelli indicati nel secondo periodo del comma precedente, previo consenso scritto degli aventi diritto.

(Formulazione risultante all'esito dell'annullamento disposto dal T.A.R. Veneto – Sez. II° - sentenza n. 259/2016, pubblicata il 4/2/2020).

3. *(Comma annullato dal T.A.R. Veneto – Sez. II° - sentenza n. 259/2016, pubblicata il 4/2/2020.)*

4. L'urna dovrà essere conservata presso l'abitazione dell'affidatario, in luogo protetto da possibili profanazioni o sottrazioni. Non potranno essere praticate sull'urna, per nessun motivo, aperture o fori.

(Formulazione risultante all'esito dell'annullamento disposto dal T.A.R. Veneto – Sez. II° - sentenza n. 259/2016, pubblicata il 4/2/2020).

5. In qualsiasi momento il Servizio cimiteriale potrà disporre che l'urna cineraria venga esibita dall'affidatario, per verificarne l'integrità e lo stato di conservazione.

6. L'affidamento in abitazione è consentito anche per le ceneri già tumulate in cimitero, fermo restando il rispetto delle condizioni prescritte dalla legge e di quelle indicate al primo comma del presente articolo, per il rilascio della relativa autorizzazione.

7. Nel caso di cambiamento di residenza o di abitazione, l'affidatario dovrà darne comunicazione all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di trasferimento della residenza in altro Comune, egli dovrà inoltre accertarsi circa le condizioni, i limiti e le modalità prescritti dalle norme in vigore nel Comune di nuova residenza.

8. Nell'ipotesi di immigrazione a Padova di una persona già in possesso di autorizzazione all'affidamento rilasciata dal Comune di provenienza, è fatto obbligo di comunicare la circostanza al Servizio Cimiteriale.
9. E' in ogni tempo possibile richiedere la collocazione in area cimiteriale dell'urna già affidata.
10. *(Comma annullato dal T.A.R. Veneto – Sez. II° - sentenza n. 259/2016, pubblicata il 4/2/2020).*
11. *(Comma annullato dal T.A.R. Veneto – Sez. II° - sentenza n. 259/2016, pubblicata il 4/2/2020).*

Art. 53 - Dispersione delle ceneri

1. Lo spargimento in area cimiteriale o in natura avviene in conformità della scelta fatta in vita dal defunto, comprovata da atto scritto riconducibile alle forme previste all'art. 3, lett. b), numeri 1 e 2 della legge 30/3/2001, n. 130.
2. Se la dispersione riguarda le ceneri di un soggetto di minore età, la scelta spetta ai genitori o, in mancanza, al tutore. Se si tratti di soggetto interdetto, la scelta è fatta dal tutore.
3. Nel caso in cui la dispersione in natura sia eseguita all'interno del territorio del Comune, devono essere osservate le prescrizioni indicate all'art. 50 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, ed inoltre è vietato lo spargimento:
 - 1 - a meno di cinquecento metri da strade, viottoli, sentieri e vie di comunicazione;
 - 2 - all'interno o a meno di cinquecento metri da parchi o giardini pubblici;
 - 3 - a meno di cinquecento metri da aree occupate da insediamenti abitativi o produttivi;
 - 4 - in aree di terreno coltivato;
 - 5 - all'interno di edifici o manufatti.
4. La dispersione nei fiumi, all'interno del territorio comunale, avviene unicamente attraverso l'immissione in acqua dell'intera urna in materiale biodegradabile.
5. Salvo il caso di cui al comma precedente, l'urna vuota potrà essere restituita al Servizio cimiteriale, per il corretto smaltimento.
6. Lo spargimento in area cimiteriale o in natura è consentito anche per le ceneri già tumulate in cimitero, fermo restando il rispetto delle condizioni prescritte dalla legge e al primo comma del presente articolo, per il rilascio della relativa autorizzazione.

Art. 54 - Interramento dell'urna cineraria

1. L'interramento dell'urna realizzata in materiale metallico va effettuata all'interno di un contenitore in materiale non deperibile a tenuta ermetica, come prescritto dall'art. 1/A dell'allegato "A".
2. L'interramento dell'urna cineraria in materiale biodegradabile, a diretto contatto col terreno, è equiparato a tutti gli effetti allo spargimento in area cimiteriale.
3. Al di fuori dei cimiteri è in ogni caso vietato l'interramento dell'urna.

Art. 55 - Area cimiteriale di spargimento delle ceneri

1. Lo spargimento in area cimiteriale potrà avvenire solo all'interno di aree appositamente individuate dalla Direzione cimiteriale.

Art. 56 - Registro per la cremazione

1. Nel registro per la cremazione previsto dall'art. 48 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, sono inserite, secondo un ordine temporale, le dichiarazioni rese dagli interessati relativamente alle modalità con cui hanno espresso la volontà che il proprio corpo sia cremato. Le dichiarazioni potranno contenere anche le indicazioni relative alla destinazione delle proprie ceneri e del soggetto individuato quale esecutore della volontà espressa.
2. L'autorizzazione alla cremazione sarà, in ogni caso, concessa quando siano adempiute le condizioni prescritte dall'art. 3, lettera b) della Legge 30/3/2001, n. 130.
3. Qualora il dichiarante intenda avvalersi della facoltà di consegnare al funzionario incaricato copia dell'atto da lui redatto nella forma prevista dall'art. 602 del codice civile, il Servizio cimiteriale provvederà alla sua conservazione fino all'eventuale richiesta di cancellazione delle registrazioni da parte dell'interessato.
4. Nel caso previsto al comma precedente, al momento della consegna al funzionario dell'atto contenente la volontà di essere cremato, l'interessato dovrà indicare il nominativo di una o più persone incaricate di provvedere, in occasione del decesso, alla presentazione ad un notaio per la pubblicazione, come disposto dall'art. 620 del codice civile.
5. Qualora al momento del decesso del dichiarante le persone da lui indicate come incaricate della presentazione per la pubblicazione siano decedute, irreperibili o comunque non si attivino in tal senso e non vi siano altri soggetti che spontaneamente vi provvedano, l'atto non potrà essere portato ad esecuzione.
6. In caso di ripensamento, l'interessato può in ogni momento richiedere la cancellazione della propria dichiarazione di volontà dal registro per la cremazione, il ritiro dell'atto di cui al terzo comma o la modifica delle scelte di cui ai commi precedenti.
7. In caso di trasferimento di residenza, è onere dell'interessato provvedere ad una nuova iscrizione nel registro per la cremazione tenuto dal Comune di nuova iscrizione anagrafica.
8. Su richiesta scritta dell'interessato, o degli aventi diritto, può essere rilasciata copia conforme dell'atto di registrazione e dell'eventuale atto redatto nella forma di cui all'art. 602 c.c., se conservato presso il Servizio cimiteriale.
9. Nel registro per la cremazione sono altresì registrati, in ordine temporale, gli atti di consegna dell'urna cineraria per la conservazione al domicilio dei familiari o per la dispersione, che devono contenere le notizie indicate all'art. 49, quinto comma, della legge regionale 4/3/2010, n. 18.

C A P O VII° - LAVORI ED INTERVENTI SU MANUFATTI FUNERARI E SU SEPOLTURE

Art. 57 - Imprese private

1. Per l'esecuzione di lavori quali nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni che non rientrino nell'ambito di applicazione del successivo art. 60, i concessionari debbono avvalersi dell'opera di imprese specializzate, a loro libera scelta, che risultino regolarmente iscritte al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., per la specifica attività commissionata.
2. Alle imprese è vietato svolgere nei Cimiteri opera di accaparramento di lavori ed ogni altra attività comunque scorretta. Si applicano, per quanto possibile, i divieti indicati all'art. 10.

3. Il Servizio Cimiteriale cura la tenuta e la divulgazione di un elenco dei soggetti autorizzati a svolgere lavori all'interno dei Cimiteri, che presentano indici di serietà e capacità professionale.
4. L'accesso ed il transito con automezzi delle imprese sono regolati dalla Direzione cimiteriale, fermo restando che a ciascuna ditta non può essere di norma rilasciato più di un permesso di accesso con automezzi, salvo comprovate e temporanee esigenze.

Art. 58 – Lavori

1. Per i lavori di edificazione o ristrutturazione totale o parziale di manufatti funerari, per la posa di lapidi e per la realizzazione di iscrizioni si osservano le disposizioni indicate nell'allegato "A" al presente regolamento.

Art. 59 – Responsabilità

1. Le imprese e gli esecutori di lavori, di qualunque genere ed entità, hanno la responsabilità, in solido col committente, delle opere e dei lavori assunti, per qualsiasi danno che, al Comune o a terzi, derivasse in conseguenza, anche indiretta, della loro esecuzione.

Art. 60 - Manutenzione sepolture

1. I concessionari di sepolture possono eseguire direttamente, senza particolari formalità e sotto la propria responsabilità, la pulizia ed i piccoli interventi di giardinaggio e di manutenzione ordinaria che non necessitino di installazione di ponteggi o di impiego di piattaforme e senza uso di mezzi meccanici ed attrezzature professionali.
2. Per gli interventi di cui al primo comma, i concessionari possono avvalersi di imprese incluse negli elenchi di cui all'art. 57.

Art. 61 - Facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di effettuare iscrizioni marmoree

1. La facoltà di chiedere l'autorizzazione al collocamento di lapidi e ad eseguire iscrizioni nei chiusini marmorei è riconosciuta al concessionario o, in ordine di precedenza, al coniuge e, in mancanza, al parente più prossimo del defunto.
2. In presenza di più parenti del medesimo grado di parentela, la richiesta dovrà essere presentata da tutti o da colui che ne abbia avuto specifico incarico dagli altri.
3. La richiesta dell'autorizzazione può essere presentata anche attraverso l'impresa cui è commissionata l'opera, ferma restando la responsabilità solidale del concessionario e del committente per gli interventi effettuati in difetto di autorizzazione.

Art. 62 – Ornamenti

1. E' vietato apporre sulle sepolture ricordi, fotografie od ornamenti non decorosi o facilmente deperibili.
2. Sul margine delle fosse è consentita la coltivazione di fiori e di piante ornamentali, purché non superino l'altezza di un metro e non eccedano, con i rami, i limiti assegnati a ciascun tumulo, né rechino danno o ingombro alle sepolture attigue.
3. E' consentita la collocazione di oggetti mobili, quali vasi, ritratti, mazzi di fiori, ceri e simili, purché decorosi e rispondenti alla severità dell'ambiente; in caso contrario, potranno essere rimossi senza obbligo di alcun avvertimento.
4. Nei sotterranei e nelle gallerie non possono essere collocati vasi di piante vive.

5. Nei loculi o ossari non possono essere posati, a terra o sulle mensole, vasi o altri recipienti che sporgano oltre 20 cm. dalla parete; se posati su mensole debbono essere adeguatamente fissati.
6. Sopra le terrazze possono essere collocate piante in vaso purché fornite di coprivaso.
7. La collocazione di ceri e lumi con fiamma viva devono essere soltanto del tipo con coperchio e devono in ogni caso essere posti in modo da evitare qualsiasi rischio di innescare l'incendio di fiori vivi o secchi o di materiale plastico che si trovino collocati nelle sepolture adiacenti.
8. I cuscini e le ghirlande floreali, collocati in prossimità della sepoltura in occasione della cerimonia funebre potranno essere rimossi dagli operatori cimiteriali in ogni tempo, qualora costituiscano intralcio al transito, alle operazioni cimiteriali o di pulizia dell'area.
9. I vasi o altri recipienti collocati senza rispettare le sopracitate prescrizioni potranno essere rimossi d'ufficio dal Servizio Cimiteriale senza alcun obbligo di preavviso.

C A P O VIII° - ACCESSO AI CIMITERI DA PARTE DEI VISITATORI

Art. 63 – Orario di ingresso e divieti

1. I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Servizio Cimiteriale.
2. Gli orari di apertura e chiusura sono indicati in cartelli affissi in prossimità del cancello di ingresso ed i visitatori sono tenuti ad osservare scrupolosamente gli orari che vi sono riportati.
3. L'ingresso cessa trenta minuti prima della chiusura. In tale lasso di tempo i visitatori che si trovano già all'interno del cimitero devono avviarsi all'uscita, in modo che questa avvenga entro l'ora prescritta.
4. E' vietato l'ingresso:
 - a) ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, o vestite in modo indecoroso o sconveniente, o comunque in contrasto con il carattere di sacralità del luogo;
 - c) a tutti i visitatori, quando vi siano pericoli per la loro incolumità o comunque per motivi di carattere igienico-sanitario. Il divieto di accesso può riguardare anche singole aree o reparti cimiteriali.
5. Nei Cimiteri è altresì vietato qualsivoglia atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e/o che possa provocare danneggiamenti o arrecare pregiudizio alle strutture pubbliche o private esistenti, incluse l'introduzione di oggetti irriverenti.

Art. 64 - Circolazione dei veicoli

1. Per comprovati motivi di salute, la Direzione cimiteriale può autorizzare la visita con l'uso dell'automobile o altri mezzi. Nel permesso sono indicate le condizioni da osservare per effettuare la visita.
2. La circolazione dei veicoli delle imprese che eseguono lavori nei Cimiteri e delle auto usate per le visite, è regolata dalla Direzione cimiteriale, in modo da evitare intralci ai cortei funebri o disagi ai visitatori nei giorni di grande afflusso.

CAPO IX° - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 65 - Compiti della Direzione cimiteriale

1. La Direzione cimiteriale cura, anche in collaborazione con gli altri Settori comunali individuati ai commi successivi, la gestione generale dei cimiteri cittadini e delle questioni inerenti la materia funeraria e cimiteriale. In particolare, provvede:

- 1 - alla programmazione e al regolare svolgimento delle operazioni cimiteriali, svolte con i propri operatori o attraverso soggetti esterni;
- 2 - alla cura delle aree cimiteriali di uso comune;
- 3 - alla tenuta dei registri cimiteriali ed all'informazione all'utenza circa l'esatta collocazione dei defunti, anche attraverso strumenti informatici;
- 4 - al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni previste dal presente regolamento o da altre fonti, che non siano espressamente riservate ad altri soggetti;
- 5 - all'accertamento delle tariffe e dei canoni previsti per l'esecuzione delle operazioni cimiteriali e delle cremazioni, per il rilascio di atti e per le concessioni di sepolture e di aree;
- 6 - ai rimborsi previsti dall'art. 31;
- 7 - alla gestione del servizio obitoriale di competenza comunale, attraverso la locale Azienda ospedaliera, in forza di apposita convenzione;
- 8 - alla gestione del servizio di cremazione, qualora non sia affidato a soggetti esterni;
- 9 - al servizio di recupero delle salme di cui all'art. 12, primo comma;
- 10 - all'erogazione del servizio funebre per le persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o, ancora, in caso di disinteresse dei familiari, nei modi previsti all'art. 11;

2. Concorrono inoltre all'esercizio delle varie attribuzioni in materia:

- per i lavori comunali di carattere edilizio, per l'impiantistica e per la vigilanza tecnica: il Settore Edilizia Pubblica;
- per le edificazioni dei privati in suolo cimiteriale: il Settore Edilizia Privata;
- per la gestione dei rifiuti cimiteriali: il Settore Ambiente;
- per la vigilanza generale: il Settore Polizia Municipale.

Art. 66 – Doveri del personale cimiteriale

1. Fermi restando i generali doveri dei lavoratori previsti da disposizioni di legge, di regolamento e dei C.C.N.L., il personale cimiteriale è tenuto ad osservare le seguenti specifiche prescrizioni, anche in ragione della particolare natura dei compiti svolti e dell'attitudine ad incidere sui sentimenti di pietà verso i defunti:

- 1 - ciascun dipendente deve tenere un comportamento decoroso e comunque appropriato;
- 2 - l'abbigliamento, anche quando non fornito dall'amministrazione comunale, deve essere adeguato alla sobrietà e decoro che il luogo di lavoro richiede;
- 3 - non è consentito fumare o consumare cibo o bevande al di fuori delle aree a ciò destinate;
- 4 - non è consentito accettare somme di denaro o regalie, anche di modesto valore;
- 5 - ciascun dipendente deve osservare un comportamento improntato all'imparzialità ed equidistanza rispetto a tutti gli operatori funebri privati. In particolare non è consentito fornire ad operatori privati informazioni, anche di carattere non riservato, al fine di procurare un indebito vantaggio;

6 - non è consentito eseguire lavori nelle sepolture private quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavori di giardinaggio; lavori di pulizia; realizzazione e riparazione di lapidi ed iscrizioni; lavori di manutenzione edilizia; lavori di cura delle sepolture in genere. Il divieto si applica anche all'opera prestata a titolo gratuito;

7 - non è consentito prestare opera di assistenza o collaborazione, anche a titolo gratuito, con operatori privati in occasione dell'esecuzione di operazioni o attività cimiteriali, salvo che non rientri nei compiti specifici assegnati al dipendente;

8 - ciascun dipendente è tenuto a segnalare senza indugio alla Direzione cimiteriale qualsiasi ipotesi di abuso, da chiunque commesso, nonché ogni situazione da cui sia derivato o possa derivare un disservizio o un pericolo per gli operatori ed i visitatori.

2. Le suddette prescrizioni si intendono applicabili, in quanto compatibili, ai dipendenti di imprese o cooperative sociali o volontari che svolgono lavori o attività all'interno dei cimiteri cittadini, commissionati dall'Amministrazione comunale.

Art. 67 - Lampade votive

1. Il servizio di illuminazione votiva, nei cimiteri o aree cimiteriali in cui è prevista l'erogazione, è eseguito nei modi e termini previsti dall'allegato "B".

Art. 68 – Tariffe

1. Le tariffe previste per le concessioni, per le prestazioni in ambito funerario o cimiteriale o per il rilascio degli atti autorizzativi, sono determinate dalla Giunta comunale.
2. Il versamento delle tariffe deve essere eseguito per intero, esclusa qualsiasi rateazione.
3. Per i pagamenti tramite bonifico il pagamento è considerato regolare se l'accredito nel conto di tesoreria del Comune di Padova avviene entro 15 giorni lavorativi dallo svolgimento dell'ultima operazione indicata in preventivo. Nel caso ciò non avvenga verrà addebitata al soggetto che ha effettuato il pagamento una penale del 20% dell'importo del preventivo pagato in ritardo, salvo dimostrazione della sua buona fede.
4. In caso di ripetuti pagamenti in ritardo, o nel caso in cui, previa diffida, il pagamento non venga comunque effettuato entro il termine richiesto, il Servizio Cimiteriale si riserva la facoltà di procedere alla sospensione temporanea della prenotazione dei servizi funebri da svolgersi nei cimiteri cittadini.

Art. 69 – Furti e danneggiamenti

1. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali sottrazioni di fiori, piante ed ornamenti, mobili o fissi, dalle sepolture, né di danneggiamenti compiuti da terzi con dolo o colpa.

Art. 70 – Sanzioni

1. Ogni violazione delle norme contenute nel presente regolamento, quando non sia specificamente sanzionata da norme di legge o di regolamento, è punita nei modi previsti dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'accertamento delle violazioni è demandato, oltre al Settore Polizia Municipale, anche al personale individuato dal Dirigente competente.

ALLEGATO “A”
al Regolamento comunale dei Servizi Cimiteriali
“Prescrizioni di carattere tecnico”
relative a:

- Art. 1/A - Caratteristiche dei loculi, degli ossari e dei cinerari
- Art. 2/A - Caratteristiche delle fosse per inumazione delle salme e dei resti mortali non mineralizzati
- Art. 3/A - Caratteristiche delle strutture posate sulle sepolture dei campi di inumazione
- Art. 4/A - Caratteristiche dei chiusini di loculi, ossari e cinerari e delle relative appositioni di immagini e/o iscrizioni o targhette
- Art. 4/A bis - Disposizioni comuni a tutte le installazioni
- Art. 5/A - Prescrizioni specifiche per le tombe famiglia nelle “arcate a nord” del Cimitero Maggiore
- Art. 6/A - Prescrizioni specifiche per le Cappelline di famiglia edificate al Cimitero di Voltabarozzo Nuovo
- Art. 7/A - Lavori all’interno dei cimiteri
- Art. 8/A - Caratteristiche tecniche di costruzione
- Art. 9/A - Consegna dell’area e vigilanza sui lavori
- Art. 10/A - Materiale di scavo
- Art. 11/A - Deposito materiali
- Art. 12/A - Divieto di sosta dei veicoli operativi
- Art. 13/A - Orario di lavoro
- Art. 14/A - Sospensione dei lavori

Art. 1/A – Caratteristiche dei loculi, degli ossari e dei cinerari

1. I loculi devono avere dimensioni interne non inferiori ai seguenti valori: profondità: cm. 230, larghezza cm. 75 e altezza cm. 70.
2. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per consentire liberamente l’introduzione del feretro.
3. Le pareti perimetrali esterne che racchiudono loculi, gruppi di loculi o di celle prefabbricate devono avere lo spessore minimo di cm. 40, se realizzate con muratura in mattoni pieni intonacata all’esterno, o minimo cm. 15 se realizzate in cemento armato gettato in opera.
4. I loculi costruiti con getti di calcestruzzo in opera, dovranno avere solette e pareti divisorie di spessore non inferiore a cm. 10 e le riprese dei getti dovranno essere eseguite in modo da garantirne la impermeabilità ai liquidi ed ai gas.
5. I loculi prefabbricati, singolarmente dovranno essere realizzati in un unico getto di cemento armato vibrato di spessore mai inferiore a cm. 5.
6. Le celle prefabbricate, raggruppanti più loculi, dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato vibrato, con pareti perimetrali, solette e setti di divisione fra loculi, di spessore

mai inferiore a cm. 5. In ogni caso dovrà essere garantita la resistenza ad un carico pari almeno a kg. 250/mq.

7. Le murature, i divisori e le solette di calcestruzzo dei loculi devono essere eseguite con materiali ed accortezze tali da garantire una perfetta tenuta ai liquidi ed ai gas.
8. L'unione fra gli elementi monolitici prefabbricati di celle o loculi dovrà essere costituita da un'armatura verticale ed orizzontale e annegata in un getto di calcestruzzo di spessore non inferiore a cm. 5.
9. Il piano dei loculi deve essere inclinato dell'1% verso l'interno ad evitare eventuale uscita di liquidi.
10. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con elemento prefabbricato di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con malta cementizia ad espansione "antiritiro", in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.
11. I loculi, compresi quelli realizzati all'interno di edicole funerarie, devono essere obbligatoriamente numerati progressivamente in senso verticale partendo dall'alto in basso e procedendo da sinistra verso destra. Gli stessi criteri di numerazione si applicano agli ossari ed ai cinerari.
12. La qualità dei materiali degli ossari e cinerari a terra - su tombe giardino, su tombe di famiglia con sepolture a terra o su aree a ciò destinate - dovrà essere in getto di cemento armato vibrato di spessore mai inferiore a cm. 5.
13. Dovrà essere garantita la tenuta ermetica dell'ossario/cinerario a terra.
14. Gli ossari realizzati in strutture fuori terra dovranno avere una misura minima di cm. 70 di profondità, cm. 30 di larghezza e cm. 30 di altezza. Per gli ossari e per i cinerari, realizzati in strutture fuori terra, non è prescritta la chiusura a tenuta ermetica che è prevista per i loculi, ed è perciò sufficiente l'apposizione di un chiusino marmoreo.
15. I cinerari dovranno avere una misura minima di cm. 30 di profondità, cm. 30 di larghezza e cm. 30 di altezza.
16. Le cassette-ossario che contengono resti ossei destinati alla tumulazione devono essere realizzate in materiale metallico o altro materiale regolarmente omologato che presenti caratteristiche di durata e perfetta chiusura.
17. Le urne che contengono ceneri destinate alla tumulazione devono essere realizzate in materiale infrangibile e facilmente richiudibile, anche a freddo, a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.

Art. 2/A - Caratteristiche delle fosse per l'inumazione delle salme e dei resti mortali non mineralizzati.

1. L'inumazione avviene ad una profondità che tenga conto delle caratteristiche geo-fisiche del terreno e del livello della falda acquifera e, comunque non inferiore a circa cm. 170 di profondità dello scavo.
2. Profondità minori possono essere inoltre stabilite per l'inumazione di resti mortali non mineralizzati, di nati morti, di feti e di prodotti abortivi.
3. La lunghezza delle fosse destinate alla sepoltura in campo comune è pari a 220 cm. e la larghezza è di 80 cm. Dimensioni minori possono essere disposte per le inumazioni di cui al comma precedente.
4. La distanza minima tra una fossa e l'altra è di 50 cm. da ogni lato.
5. Il tumulo realizzato al di sopra della sepoltura ha misure non superiori a cm. 150 di lunghezza, cm. 60 di larghezza e cm. 30 di altezza.

Art. 3/A - Caratteristiche delle strutture posate sulle sepolture dei campi di inumazione

1. Per erigere strutture sulle sepolture dei campi di inumazione ove è consentito, è necessario presentare una apposita comunicazione al Servizio cimiteriale.
2. La comunicazione è assoggettata a controlli con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Solo l'impiego di materiali leggeri consente l'inizio dei lavori fin dal giorno successivo alla presentazione della comunicazione.
4. Se invece si intenda impiegare marmo o pietra dura o comunque materiali pesanti è vietata la posa prima del decorso di sei mesi dalla sepoltura, onde consentire il naturale assestamento del terreno.
5. L'impiego di ghiaino, pietrisco o granito di marmo è consentito unicamente all'interno della cordonata
6. Dovranno essere impiegati colori sobri, consoni con la sacralità del luogo.
7. Il Concessionario dovrà comunque garantire e mantenere il decoro della struttura realizzata, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.
8. La comunicazione per la posa, se la struttura prevede l'impiego di marmo, pietra dura, materiali pesanti, o comunque materiali per la cui lavorazione è richiesta una specifica specializzazione deve essere presentata, ed il lavoro eseguito, da una impresa iscritta alla competente categoria artigianale ed inserita negli elenchi dei soggetti abilitati a svolgere lavori nei Cimiteri
9. Alla comunicazione deve essere allegato il disegno della struttura in scala 1:10, con indicato il testo da iscrivere.
10. Le misure dovranno essere le seguenti: larghezza cm. 70, lunghezza cm. 155 e altezza della testata cm. 100.
La testata deve essere realizzata negli ultimi 60 cm della cordonata.
La cordonata di base non dovrà superare cm. 15 di altezza.
Ogni struttura dovrà garantire una superficie minima aperta di 0,45 mq e il volume complessivo marmoreo non dovrà superare 0,100 mc.
11. Le strutture nei campi di sepoltura dei bambini, pur mantenendo la stessa tipologia per apertura e cubatura dovranno avere misure ridotte, con larghezza di cm. 60, lunghezza di cm. 120 e altezza della testata di cm. 80, mentre la cordonata di base non dovrà superare i cm. 12 di altezza.
12. Nel caso di modifiche comportanti la sola apposizione di immagini e/o targhette o iscrizioni senza modifica delle strutture, la comunicazione sarà assoggettata alle condizioni previste per i loculi.
13. Se vengono modificate le strutture occorrerà presentare una nuova comunicazione a tariffe ordinarie.
14. Le strutture non conformi ai suddetti criteri, o realizzate in difformità o in assenza della prescritta comunicazione, potranno essere rimosse anche d'ufficio, con oneri a carico dell'esecutore e del committente, in solido fra loro, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.
15. Per le strutture già esistenti non rispondenti alle caratteristiche sopra indicate (es. con presenza di ghiaino o pietrisco fuori della cordonata), o in cattivo stato di conservazione, è consentito il loro mantenimento ed il successivo adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, trascorsi i quali si procederà alla rimozione anche d'ufficio, con oneri a carico del committente, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.

16. Per le strutture esistenti realizzate in campi di sepoltura, in cui non è ammessa la posa, non è consentita la regolarizzazione e dovranno essere rimosse entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo pena l'applicazione delle sanzioni indicate dal regolamento.

Art. 4/A - Caratteristiche dei chiusini di loculi, ossari e cinerari e delle relative apposizioni di immagini e/o iscrizioni o targhette.

1. Per apporre immagini e/o targhette o iscrizioni funerarie, che devono contenere le sole generalità del defunto ed eventuali brevi frasi celebrative, è necessario presentare una apposita comunicazione al Servizio Cimiteriale soggetta a tariffa. I lavori possono essere iniziati dalla data di presentazione della comunicazione e sono assoggettati a controlli con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Per facilitare l'identificazione delle salme delle donne coniugate o vedove, possono essere indicati entrambi i cognomi.
3. La comunicazione per i chiusini deve contenere i disegni, l'eventuale testo della targhetta o iscrizione, l'esatta ubicazione della sepoltura e l'indicazione dei materiali e colori da utilizzare.
4. Qualsiasi modifica di un chiusino, già oggetto di precedente comunicazione o autorizzazione, inclusa la sostituzione di una immagine, targhetta o addobbo sarà soggetta ad una nuova comunicazione senza applicazione di tariffa.
5. Con la stessa comunicazione possono essere affisse più immagini e/o targhette contestualmente.
6. Lo spostamento di immagine e/o targhetta a seguito di traslazione è soggetto a comunicazione e comporterà applicazione di tariffa solo in caso di prima apposizione e/o iscrizione.
7. Previa presentazione della comunicazione, qualsiasi affissione di una immagine e/o targhetta delle dimensioni max di cm. 10 x 15 ognuna, che non comporti la rimozione del chiusino, può essere effettuata direttamente dai concessionari o congiunti del defunto, che restano comunque responsabili nei confronti dei terzi per eventuali danni a persone e/o cose causati dall'intervento.
8. Se invece l'intervento prevede anche immagini e/o targhette di dimensioni maggiori di cm. 10 x 15, iscrizioni, addobbi, mensole, bordure, ecc., il lavoro deve essere eseguito da una impresa iscritta alla competente categoria artigianale ed inserita negli elenchi dei soggetti abilitati a svolgere lavori nei Cimiteri.
9. L'omessa presentazione della comunicazione comporterà la rimozione, anche d'ufficio, delle installazioni con oneri a carico dell'esecutore e dell'eventuale committente in solido fra loro, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.
10. Il testo delle iscrizioni, targhette, nomi dei defunti, generalità ecc. potranno essere solo in lingua italiana o latina; i numeri potranno essere o romani o arabi.
11. Potrà essere installato unicamente il chiusino marmoreo fornito dall'Amministrazione Comunale.
12. Il montaggio del chiusino deve obbligatoriamente avvenire all'interno della struttura portante del loculo.
13. Nel caso di sostituzione, per qualsiasi motivo, il nuovo chiusino dovrà corrispondere nelle caratteristiche a quelli previsti all'atto della costruzione della relativa struttura. Non è ammessa, per questioni di sicurezza e decoro, la posa sopra di esso di altre lastre.
L'applicazione di cornici ed ornamenti è autorizzata solamente se il materiale impiegato è di tipo e qualità prescritti.
14. Eventuali addobbi fissi o portafiori non possono sporgere oltre cm. 13 dalla parete.
15. Nel caso di loculi adiacenti, non è ammessa la posa di un unico chiusino marmoreo a chiusura di entrambi i loculi.

16. Eventuali bordure e mensole possono essere collocate, nei loculi del Cimitero Maggiore, soltanto laddove già previsti e nella stessa tipologia di materiale già impiegato.
17. Per i loculi in cui non sono presenti borchie, viene introdotto l'obbligo, oltre al sicuro fissaggio del chiusino marmoreo, di porre in opera, al centro del bordo superiore del chiusino, una borchia/staffa, fornita dall'Amministrazione, atta ad evitare il ribaltamento della lastra.
18. In occasione della rimozione dei chiusini da ossari o cinerari per effettuare interventi, qualora all'interno si trovi già collocata un'urna o una cassetta-ossario, è fatto obbligo al marmista incaricato di provvedere ad una copertura temporanea, accuratamente fissata, decorosa ed idonea ad evitare la vista dall'esterno e la possibile sottrazione dell'urna o cassetta da parte di terzi.
19. Le installazioni non conformi ai suddetti criteri, o realizzate in difformità o in assenza della prescritta comunicazione, dovranno essere rimosse, anche d'ufficio, con oneri a carico dell'esecutore e del committente in solido fra loro, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.
20. Le tipologie di marmi da utilizzare nei reparti del Cimitero Maggiore per i loculi sono le seguenti:

Bianco Carrara

Impianto Crematorio
Riquadro Nord Ovest (1-43)
Ossario di Ponente
Ossario di Levante
Edicola Cinerario
Cappellina religiosi
Edicola principale e Arcate di Levante
Edicola Principale ed Arcate di Ponente
Edicole (1-10) e Nicchioni Levante (1-79)
Edicole (1-10) e Nicchioni Ponente (1-88)

Giallo Istria

Nicchioni a Nord (1-52)
Galleria Inferiore (Sez. 1-42 44-84)
Galleria Superiore (sez. 1-42)
Galleria Superiore (sez. 27-84)
Galleria Ponente (32-100)
Esterni di Ponente (32-102)

Granito Sardo

Arcate a Nord (1-52)

Art 4/A bis - Disposizioni comuni a tutte le installazioni.

1. I lavori all'interno del cimitero devono svolgersi per il tempo strettamente necessario, nel rispetto della sacralità del luogo ed in modo tale da non recare nessun pericolo ai visitatori sia durante i lavori, sia successivamente. La struttura deve essere idonea all'installazione e costituire un sicuro ancoraggio per il manufatto che viene applicato/posato. In caso contrario, l'esecutore non è autorizzato ad eseguire il lavoro e gli è fatto carico di comunicare prontamente al Servizio cimiteriale la circostanza. I materiali utilizzati per la posa devono essere - per qualità, quantità e peso - idonei a garantire una sicura tenuta nel tempo. Il lavoro, inoltre, deve essere eseguito secondo la più scrupolosa regola dell'arte ed il concessionario si assume, anche nei confronti dei terzi, ogni responsabilità a riguardo, per un periodo di almeno 10 anni oltre il termine di scadenza stabilito dall'atto concessorio.
2. Non è consentito l'impiego di materiali che possano, anche accidentalmente, arrecare danni ad altri visitatori (es. lamiere taglienti, spigoli sporgenti, ecc.).

3. Per le lavorazioni all'interno dei cimiteri dovranno essere impiegati lavoratori idonei per numero e qualità, dotati dei prescritti dispositivi di protezione individuale.
4. Al termine del lavoro dovranno essere ripristinate le condizioni di decoro e pulizia dei luoghi, con asportazione di eventuali rifiuti prodotti.
5. Ogni situazione di potenziale pericolo riscontrata dovrà essere prontamente segnalata agli uffici cimiteriali.
6. Per le lavorazioni che impongono l'asportazione del chiusino già collocato, è d'obbligo l'apposizione temporanea di una copertura in materiale resistente, ben fissato alla struttura, al fine di sottrarre alla vista le urne eventualmente collocate all'interno e di mantenere un adeguato livello di protezione.

Art. 5/A - Prescrizioni specifiche per le tombe famiglia nelle "arcate a nord" del Cimitero Maggiore.

a) Loculi

Le iscrizioni dovranno essere effettuate soltanto nel chiusino centrale, così come la eventuale posa di accessori funerari, lasciando rigorosamente libere le due lastre laterali.

La numerazione è indicata con caratteri di altezza non superiore a mm. 50.

Il carattere di scrittura dovrà essere del tipo Romano o Merano, di colore nero lucido.

Potranno essere collocati soltanto porta-fiori, porta-ritratti e croci.

L'elemento portafiori sarà di metallo verniciato nero lucido, con dimensioni di circa cm.

17X12x19.

b) Ossari

I caratteri dovranno avere un'altezza non superiore a mm. 30.

Il carattere di scrittura dovrà essere del tipo Romano o Merano, di colore nero lucido.

Sono ammessi solo porta-ritratti e croci, con esclusione dei portafiori data la notevole altezza dei manufatti.

Art. 6/A – Prescrizioni specifiche per le Cappelline di famiglia edificate al Cimitero di Voltabarozzo Nuovo

1. La finitura esterna deve essere realizzata con applicazione di idrorepellente siliconico trasparente su base solvente, previa bocciardatura di tutte le superfici in calcestruzzo esterne a vista.
2. L'infisso di ingresso dovrà essere costituito da vetrate a due ante, in cristallo temperato di colore brunito con spessore di mm. 10, completo di serratura e supporti in ottone bronzato, posto in asse ai montanti in calcestruzzo esistenti.
3. Per le finiture interne i concessionari potranno scegliere liberamente forme, colori e materiali.

Art. 7/A – Lavori all'interno dei cimiteri

1. Non può essere eseguita alcuna nuova opera, o modifica strutturale a edifici esistenti, senza la preventiva approvazione del progetto relativo e il rilascio del permesso di costruzione, o altro atto autorizzativo, da parte del Settore Comunale competente (Settore Edilizia Privata), e acquisito il parere da parte dell'azienda ULSS e, nei casi prescritti dalla legge, il parere della Soprintendenza B.A.P.
2. Per l'esecuzione delle opere di cui al primo comma, nonché degli interventi di manutenzione che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 60 del presente Regolamento (manutenzioni minori), il concessionario deve comunicare al Servizio cimiteriale, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori, l'impresa esecutrice, la durata presunta e i mezzi da impiegare. Alla comunicazione dovrà essere allegata copia del progetto o la descrizione dettagliata dell'intervento da eseguire.

3. Ferma restando la responsabilità prevista all'art. 59 del regolamento, la Direzione cimiteriale può prescrivere le modalità esecutive o l'adozione di misure utili ad evitare danneggiamenti alle opere circostanti.
4. In ogni caso i lavori devono svolgersi per il tempo strettamente necessario ed in modo tale da limitare i disagi per i visitatori e non recare loro alcun pericolo, sia durante lo svolgimento, sia successivamente, con piena responsabilità della ditta esecutrice e del committente, in solido tra loro, per qualsiasi danno causato a terzi o all'amministrazione comunale.
5. Qualsiasi situazione di potenziale pericolo riscontrata in occasione dell'esecuzione di lavori dovrà essere prontamente segnalata agli uffici cimiteriali.
6. Ogni cantiere dovrà essere costantemente chiuso con idonea recinzione, atta ad impedire l'accesso volontario o casuale da parte dei non addetti alle lavorazioni. All'esterno della recinzione non possono pendere oggetti, attrezzature o altro materiale e non è consentito deporre temporaneamente o abbandonare attrezzi o materiali all'esterno dell'area di cantiere.
7. Nel caso debbano essere eseguite lavorazioni che non possano essere realizzate se non invadendo temporaneamente un'area esterna al cantiere, l'area da occupare deve essere opportunamente transennata e chiusa al traffico veicolare e pedonale. Tale circostanza deve essere preventivamente comunicata al Servizio cimiteriale.
8. Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le condizioni di decoro e pulizia dei luoghi.

Art. 8/A - Caratteristiche tecniche di costruzione

1. Nella costruzione di cappelline, edicole funerarie, nicchioni e colombari è prescritto all'esterno l'uso di pietra naturale.
2. Compatibilmente col carattere e la struttura della costruzione, può essere autorizzata l'esecuzione della muratura con impiego di mattoni pieni sabbati di prima scelta, non gelivi, o in calcestruzzo con superfici a vista lavorate a superficie di cassero, trattate con prodotti atti a garantirne l'impermeabilità.
3. L'altezza sino alla linea di coronamento delle costruzioni di tipo isolato non deve essere superiore a m. 5.00 dal piano di campagna del Cimitero, fatte salve le disposizioni particolari definite a singola lottizzazione.
4. Ogni costruzione può essere edificata a filo con i margini dei viali, mentre deve distare almeno cm. 100 dalle sepolture o costruzioni limitrofe. Sono fatte salve le misure minori previste in zone cimiteriali già lottizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Per le caratteristiche dei loculi e degli ossari da realizzare all'interno del manufatto si osserveranno, in quanto compatibili, le prescrizioni contenute nel presente allegato.
6. Il manufatto cimiteriale deve riportare all'esterno il nome di famiglia del fondatore.

Art. 9/A - Consegna dell'area e vigilanza sui lavori

1. La consegna dell'area al concessionario, o a persona da questi delegata, viene effettuata da un dipendente incaricato dalla Direzione Cimiteriale, il quale provvede poi, con l'eventuale assistenza di un tecnico delegato dall'Amministrazione Comunale, al controllo della esatta esecuzione delle opere in ordine al progetto approvato ed alle eventuali modificazioni autorizzate.
2. Il Servizio cimiteriale può prescrivere specifiche condizioni per fare in modo che l'opera da realizzare presenti caratteristiche costruttive adeguate ad una agevole e sicura operatività, in occasione delle sepolture e delle dissepolture.

Art. 10/A - Materiale di scavo

1. I rifiuti prodotti dall'attività edilizia e lapidea privata all'interno dei cimiteri devono essere trasportati all'esterno e smaltiti a cura e spese della ditta esecutrice o del committente, nel rispetto della normativa specifica vigente in materia.
2. E' vietato il deposito, anche temporaneo, dei rifiuti di cui al primo comma all'interno delle aree cimiteriali.
3. Per ciò che riguarda il terreno di scavo, il Servizio cimiteriale indicherà alla ditta esecutrice il luogo, interno al cimitero, in cui dovrà essere trasportato.

Art. 11/A - Deposito materiali

1. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati nello spazio indicato dal Servizio cimiteriale.
2. E' vietato attivare sull'area concessa lavori di sgrossamento dei materiali.
3. Anche durante l'esecuzione di lavori il terreno adiacente alla costruzione deve risultare sempre libero da materiali, attrezzi o ingombri qualsiasi.
4. Tanto nelle nuove costruzioni quanto nelle opere di riparazione, i concessionari devono assicurarsi che non sia recato danno alla proprietà comunale o privata; che non se ne occupi in modo stabile o temporaneo parte alcuna; che non siano abbandonati rifiuti, materiali o attrezzature; che non si lascino sospesi i lavori senza giustificato motivo.

Art. 12/A - Divieto di sosta dei veicoli operativi

1. I veicoli impiegati nel trasporto di materiali possono sostare all'interno del cimitero solo per il tempo necessario al carico o allo scarico.

Art. 13/A - Orario di lavoro

1. L'orario di esecuzione dei lavori previsti nel presente capo viene fissato dalla Direzione cimiteriale, anche in funzione dell'orario di apertura dei cimiteri. E' in ogni caso vietato alle imprese lavorare nei giorni di sabato, domenica e negli altri giorni festivi.

Art. 14/A - Sospensione dei lavori

1. Dal 20 ottobre al 5 novembre di ogni anno, è vietata l'introduzione di materiali e i lavori in corso di esecuzione per conto di privati vengono sospesi.
2. Entro il giorno precedente il periodo di sospensione, le imprese debbono provvedere alla sistemazione dei materiali ed allo smontaggio di armature e ponti. Qualora per comprovati motivi una o più imprese non siano in grado di provvedere entro tale termine, la Direzione cimiteriale può rilasciare espressa e motivata deroga, prescrivendo le misure più idonee a limitare il disagio per i visitatori e a mantenere il decoro dell'area.
3. La posa di lapidi e le iscrizioni sui chiusini di loculi e ossari è consentita fino al 28 ottobre.

ALLEGATO “B”
al Regolamento comunale dei Servizi Cimiteriali
Servizio di illuminazione votiva

Art. 1/B – Domanda di attivazione utenza

Art. 2/B – Impianto ed esecuzione dei lavori di allacciamento

Art. 3/B – Durata delle utenze

Art. 4/B – Pagamento dei canoni

Art. 5/B – Proroga tacita dell’utenza

Art. 6/B – Ricambio delle lampade

Art. 7/B – Sospensione temporanea del servizio

Art. 8/B – Divieto di manomissione degli impianti

Art. 9/B – Tariffe

Art. 1/B – Domanda di attivazione utenza

1. L’impianto di lampade votive sulle tombe, loculi, cappelle, ossari e cinerari, con allacciamento alla rete elettrica cimiteriale, è facoltativo e l’erogazione del servizio avviene compatibilmente con la funzionalità della rete e dell’impiantistica elettrica presenti in ciascun Cimitero.
2. Nel caso che la richiesta di utenza venga fatta per settori o aree non percorsi dalla rete di distribuzione, l’erogazione del servizio è subordinata alla decisione insindacabile dell’Amministrazione di estendere la rete di distribuzione a tali settori.
3. Per ottenere la fornitura del servizio l’interessato dovrà presentare domanda al Servizio cimiteriale.

Art. 2/B – Impianto ed esecuzione dei lavori di allacciamento

1. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente a cura dell’Amministrazione comunale, e la gestione avverrà in economia o nelle altre forme di legge.
2. L’allacciamento delle nuove utenze avverrà, ove tecnicamente possibile, entro due mesi dalla richiesta.
3. I lavori per l’attivazione dell’utenza vengono eseguiti dal personale addetto, mediante prolungamento del cavo di distribuzione fino al sepolcro da illuminare ed allacciamento del cavo di distribuzione al portalampade, con esclusione di ogni ulteriore operazione. Pertanto, l’eventuale foratura del chiusino marmoreo o del muretto interno, così come la fornitura di sostegni, portalampade o altri accessori, resta a totale carico e cura del richiedente.
4. Nell’esecuzione dei lavori per l’allacciamento l’Amministrazione non risponderà, per le opere eseguite con la normale diligenza, di eventuali danni alle opere esistenti.
5. Si intende che il richiedente, per il solo fatto di inoltrare domanda di allacciamento, autorizza l’Amministrazione ad eseguire ai lavori necessari, come descritti al terzo comma del presente articolo.

6. Nel caso in cui il richiedente non sia il soggetto titolare della concessione, la presentazione della domanda di allacciamento si intende effettuata dall'interessato con il consenso espresso ed incondizionato del concessionario, lasciando l'Amministrazione estranea a qualsiasi controversia al riguardo.

Art. 3/B – Durata delle utenze

1. La durata minima delle utenze è di un anno e coincide con l'anno solare.
2. Se l'allacciamento avviene nel primo semestre dell'anno solare, il concessionario corrisponderà l'intero canone per l'anno solare in corso.
3. Qualora invece l'allacciamento avesse inizio nel corso del secondo semestre solare, il canone sarà ridotto del 50% per l'anno di inizio dell'utenza.
4. I pagamenti dovranno avvenire entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

Art. 4/B – Pagamento dei canoni

1. I canoni successivi al primo debbono essere pagati anticipatamente entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.
2. In caso di mancato versamento del canone dovuto, l'Amministrazione avrà diritto di sospendere senz'altra formalità la fornitura del servizio, dandone avviso all'utente.
3. Il ripristino comporterà l'addebito di un nuovo canone di allacciamento, nonché il saldo della morosità precedente.

Art. 5/B – Proroga tacita dell'utenza

1. La durata dell'utenza si intenderà prorogata di anno in anno per tacito consenso salvo disdetta da presentare entro il 30 settembre dell'anno precedente.
2. La disdetta va formulata per iscritto da parte dell'utente o, in caso di decesso, da parte degli aventi causa.

Art. 6/B – Ricambio delle lampade

1. Il ricambio delle lampade è assunto dall'Amministrazione con prezzo incluso nel canone di erogazione, così come pure ogni riparazione o manutenzione dell'allacciamento.

Art. 7/B – Sospensione temporanea del servizio

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere temporaneamente il servizio per causa di forza maggiore, guasti o in dipendenza di lavori da eseguire, senza rimborso per l'utente.

Art. 8/B – Divieto di manomissione degli impianti

1. E' severamente proibito sostituire lampade con altre di potenza superiore a quella posta in uso, ovvero di modificare o manomettere gli impianti, eseguire attacchi abusivi, o altro in difformità a quanto originariamente installato.

Art. 9/B – Tariffe

1. Eventuali modifiche delle tariffe d'allacciamento o del canone annuo per il servizio, saranno determinati con delibera di Giunta comunale.

2. Ogni variazione di indirizzo degli utenti, nonché sostituzione di intestazione dell'utenza per decesso del titolare o per altra causa deve essere comunicata per iscritto al Servizio Cimiteriale.
3. La mancata comunicazione di cui sopra esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità circa il buon fine di pagamenti o comunicazioni.

ALLEGATO “C”
al Regolamento comunale dei servizi cimiteriali
Disciplinare per l’esecuzione di operazioni cimiteriali
nei cimiteri cittadini

(art. 39, commi undicesimo e dodicesimo, del Regolamento comunale dei Servizi cimiteriali)

Art. 1/C - Definizioni

Art. 2/C – Oggetto del disciplinare

Art. 3/C – Caratteri generali del disciplinare

Art. 4/C – Tariffazione

Art. 5/C – Condizioni per l’adesione

Art. 6/C – Operazioni eseguite attraverso soggetti terzi

Art. 7/C – Esecuzione dell’operazione. Modalità

Art. 8/C – Esecuzione dell’operazione. Responsabilità e sanzioni

Art. 9/C – Attestazione dell’attività compiuta

Art. 10/C – Controlli

Art. 11/C – Decadenza

Art. 1/C – Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare, si intendono per:

- **operazioni cimiteriali:** le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni, le estumulazioni, le traslazioni di salme, di resti mortali, di cassette contenenti resti ossei, di urne cinerarie;
- **impresa funebre:** impresa che esercita legittimamente l’attività funebre ed in particolare cura il servizio di trasporto funebre;
- **Amministrazione comunale:** il Comune di Padova;
- **soggetto terzo esecutore:** soggetto incaricato dall’impresa funebre di eseguire materialmente le operazioni cimiteriali autorizzate dall’Amministrazione comunale, nel caso in cui queste richiedano impiego di mezzi e strumenti non posseduti dall’impresa.

Art. 2/C – Oggetto del disciplinare

1. Il presente disciplinare ha ad oggetto - secondo quanto previsto dall’art. 39, commi undicesimo e dodicesimo, del Regolamento comunale dei Servizi cimiteriali - l’esecuzione di operazioni cimiteriali nei cimiteri cittadini, da parte di imprese funebri che presentino i requisiti di seguito indicati.

Art. 3/C – Caratteri generali del disciplinare

1. La gestione dei servizi cimiteriali rientra nella competenza comunale, come confermato dall'art. 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18. Tuttavia, per motivi di carattere organizzativo o tecnico, l'Amministrazione comunale – anziché provvedere direttamente con propri mezzi e personale all'esecuzione di una o più operazioni cimiteriali – ha facoltà di autorizzare l'impresa funebre incaricata del trasporto funebre, se aderente al presente disciplinare, ad eseguirla. L'impresa funebre aderente, se lo ritiene, potrà di propria iniziativa richiedere di essere autorizzata a provvedere, in tutto o in parte, all'esecuzione di una o più operazioni cimiteriali.
2. Alla materiale esecuzione dell'operazione, l'impresa autorizzata può provvedere con propri mezzi o eventualmente avvalendosi dell'opera di un soggetto terzo esecutore.

Art. 4/C – Tariffazione

1. Per le operazioni interamente eseguite dall'impresa funebre su autorizzazione dell'Amministrazione comunale, non sarà applicata alcuna tariffa prevista per la specifica operazione.
2. In caso di inumazione o tumulazione, le cui tariffe comprendono rispettivamente l'esumazione o l'estumulazione ordinarie, verrà applicata la metà della tariffa ordinaria.

Art. 5/C – Condizioni per l'adesione

1. Possono sottoscrivere il presente disciplinare le imprese funebri che presentino i seguenti requisiti:
 - 1 - possesso delle autorizzazioni previste dalla legge per l'esercizio dell'attività funebre;
 - 2 - iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
 - 3 - ABROGATO -
 - 4 - struttura organizzativa che consenta di impiegare, per ogni servizio funebre, almeno quattro lavoratori, idonei alla movimentazione manuale di carichi;
 - 5 - disponibilità delle attrezzature necessarie ad eseguire l'operazione cimiteriale nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, salvo che l'esecuzione dell'operazione venga commissionata ad un soggetto terzo, secondo quanto previsto all'art. 3, secondo comma, nonché all'articolo seguente;
 - 6 - possesso di adeguata polizza assicurativa, a copertura di eventuali danni a beni di terzi – intendendo per tali anche l'Amministrazione comunale - e a persone, compresi i prestatori di lavoro.
2. Le suddette condizioni dovranno essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme previste dal DPR 445/2000. Per quanto riguarda il punto 4, la dichiarazione sostitutiva dovrà contenere i dati anagrafici dei lavoratori, il titolo in forza del quale prestano servizio nell'impresa ed ogni ulteriore dato che consenta di definire con precisione l'assetto organizzativo dell'impresa funebre. E' in ogni caso facoltà dell'Amministrazione richiedere chiarimenti o integrazioni.
3. I requisiti di cui sopra devono sussistere alla data della sottoscrizione della presente convenzione, nonché in occasione di ogni singola operazione realizzata dall'impresa funebre su autorizzazione dell'Amministrazione comunale. La materiale esecuzione dell'operazione autorizzata da parte dell'impresa funebre - o, su incarico di questa, da un soggetto terzo esecutore - ha valore di conferma della permanenza dei requisiti sopra indicati in capo all'impresa.

4. E' fatto obbligo all'impresa funebre di comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni variazione che incida sulla permanenza delle condizioni indicate al primo comma.

Art. 6/C – Operazioni eseguite attraverso soggetti terzi

1. Se la materiale esecuzione dell'operazione avviene, anche parzialmente, attraverso l'opera di un soggetto terzo, individuato dall'impresa funebre titolare dell'autorizzazione, il soggetto esecutore deve possedere i seguenti requisiti:
 - 1 - possesso delle autorizzazioni previste dalla legge per l'esercizio dell'attività;
 - 2 - iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
 - 3 - iscrizione nell'elenco delle imprese autorizzate a eseguire lavori all'interno dei cimiteri cittadini per la categoria "Operazioni cimiteriali";
 - 4 - disponibilità di personale idoneo e delle attrezzature necessarie ad eseguire l'operazione cimiteriale nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
2. La sussistenza delle sopra elencate condizioni dovrà essere accertata a cura dell'impresa funebre committente.

Art. 7/C – Esecuzione dell'operazione. Modalità

1. L'atto autorizzativo rilasciato dall'Amministrazione comunale indicherà con precisione il luogo di sepoltura che, a seconda dei casi, sarà indicato con: Cimitero – n. nicchione – n. loculo, ovvero: Cimitero – n. campo - n. fila – n. fossa.
2. Prima di ogni operazione, l'impresa autorizzata dovrà effettuare un sopralluogo finalizzato ad individuare l'esatta sepoltura nonché le condizioni dei luoghi e le possibili fonti di pericolo. E' fatto obbligo di segnalare con immediatezza alla Direzione cimiteriale ogni situazione da cui possa derivare un rischio per l'incolumità dei visitatori.
3. Ogni operazione deve essere realizzata nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di polizia mortuaria.
4. I mezzi utilizzati devono essere adeguati al tipo di operazione e regolarmente sottoposti alle verifiche periodiche stabilite dalla normativa vigente.
5. I lavoratori impiegati devono essere in numero adeguato, e dotati dei dispositivi di protezione individuale, nel pieno rispetto delle norme del D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela dell'incolumità e della salute dei lavoratori.
6. L'area in cui si svolge l'operazione dovrà essere opportunamente transennata, per tutto il tempo dell'operazione, al fine di impedire qualsiasi rischio a carico dei dolenti e dei visitatori.
7. Al termine di ogni operazione, l'area dovrà essere ripulita e riportata alle condizioni di decoro originarie. In caso di inumazioni, dovrà essere immediatamente colmata la fossa e realizzato un tumulo con lo stesso terreno di scavo. In caso di tumulazioni, il loculo dovrà essere richiuso, con posa di chiusino in cemento armato vibrato e sigillatura a cemento.
8. Lo smaltimento di eventuali materiali di risulta sarà a carico dell'Amministrazione comunale che fornirà, attraverso il Servizio cimiteriale, indicazioni sul luogo in cui dovranno essere trasportati.

Art. 8/C – Esecuzione dell'operazione. Responsabilità e sanzioni

1. In ogni caso, l'autorizzazione si intende specificamente rilasciata all'impresa funebre e, conseguentemente, ogni responsabilità per ritardi, disguidi o per danni all'Amministrazione o a terzi provocati, anche in via indiretta, dall'esecuzione dell'operazione, si intende assunta totalmente dall'impresa funebre autorizzata.

2. Eventuali sanzioni per inosservanza di norme di legge o regolamentari, o per la mancata osservanza delle prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo, saranno in ogni caso applicate all'impresa funebre autorizzata.
3. Si richiama espressamente l'art. 21, secondo comma, della legge regionale n. 18/2010, in merito alla qualità di incaricato di pubblico servizio, che si intende estesa alle operazioni compiute nell'ambito del presente disciplinare.

Art. 9/C – Attestazione dell'attività compiuta.

1. Entro il giorno lavorativo successivo all'esecuzione dell'operazione, l'impresa funebre che ha curato l'esecuzione dell'operazione cimiteriale, dovrà far pervenire agli uffici del Servizio cimiteriale un verbale, su modello appositamente predisposto, in cui descrive nel dettaglio l'operazione compiuta ed attesta l'esatta collocazione del feretro, della cassetta-ossario o dell'urna cimiteriale e di quanto già eventualmente presente all'interno della sepoltura.

Art. 10/C – Controlli

1. L'Amministrazione comunale può disporre controlli, anche a campione, sulle modalità di esecuzione delle operazioni svolte dalle imprese funebri autorizzate o, per loro conto, da soggetti terzi esecutori, nonché sulla veridicità e correttezza di quanto attestato ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 11/C – Decadenza

1. Oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge o da regolamenti, la messa in atto di comportamenti non rispettosi di quanto previsto nel presente disciplinare comporterà, nei casi più gravi, l'inibizione all'esecuzione delle operazioni cimiteriali di cui all'art. 1, che saranno pertanto direttamente eseguite dall'Amministrazione comunale, nei tempi compatibili con la propria struttura organizzativa.
2. Analogo provvedimento sarà adottato in caso di perdita dei requisiti prescritti all'art. 5/C del presente disciplinare.